

TITOLO I.

Assistenza sanitaria e vigilanza igienica

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. 1. Il Podestà, per legge Autorità sanitaria, provvede nel territorio del proprio Comune, alla tutela della sanità pubblica ed alla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti di polizia sanitaria.

Il Podestà, nell'esercizio delle sue attribuzioni in materia sanitaria si vale d'un Ufficio d'Igiene di cui è Direttore Capo l'Ufficiale Sanitario del Comune.

Tutti i servizi d'igiene sono esercitati dall'Ufficiale Sanitario, per mezzo dell'Ufficio d'Igiene e col

Autori-  
tà sani-  
taria

Ufficia-  
le Sani-  
tario

concorso degli altri Uffici municipali, da richiedersi secondo le rispettive competenze.

#### Mansioni

Art. 2. L'Ufficiale Sanitario, oltre alle attribuzioni che gli spettano per legge:

a) vigila sull'esecuzione del presente Regolamento e di tutte le ordinanze che potrà emanare il Podestà in materia sanitaria; nonché sull'esatto adempimento dei doveri del personale addetto ai servizi sanitari del Comune;

b) vigila sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato, ispeziona le scuole e gli opifici del territorio, denunciando sollecitamente al Podestà ed al Medico Provinciale tutto ciò che nell'interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali provvedimenti che all'uopo proporrà caso per caso.

c) vigila sui generi alimentari, negli scali, spacci pubblici e dovunque si trovino;

d) vigila sulle malattie diffuse dell'uomo e degli animali, applicandone le misure adatte a prevenire o diminuire la diffusione;

e) vigila sull'esecuzione della polizia sanitaria del Cimitero;

f) denuncia al Podestà o all'Autorità Giudiziarie le contravvenzioni alla legge ed ai regolamenti sanitari.

Art. 3. L'Ufficiale Sanitario, nell'espletamento di tali attribuzioni, sarà assistito e coadiuvato:

— dai medici condotti e dalle levatrici condotte per l'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;

— dai veterinari comunali, per la vigilanza zootecnica;

— dagli ingegneri comunali, per la vigilanza tecnico-sanitaria;

— dai Vigili sanitari comunali e provinciali (art. 18 del R. D. - 16. I. 1927 N. 155);

— dalle Guardie municipali, per la vigilanza igienica generale.

Art. 4. Il Comune metterà a disposizione dell'Ufficiale Sanitario:

a) Vigili sanitari sufficienti di numero, per i vari servizi;

b) disinfettatori comunali;

c) qualche scritturale aiuto, scelto preferibilmente fra le guardie municipali più istruite ed intelligenti, il quale funzionerà anche da Segretario nelle ispezioni igieniche che intraprenderà l'Ufficiale Sanitario;

d) un locale adatto che serva di sede per l'Ufficio, con ambienti adatti ai vari rami sanitari, e dotato del mobilio e della suppellettile necessaria.

Persone  
nale: tec  
nico

Ufficio  
d'Igiene



d) il materiale di cancelleria, i registri e le stampe occorrenti al disimpegno delle varie mansioni.

Di tale materiale l'Ufficiale Sanitario ne curerà la conservazione, redigendo ed aggiornando inventario.

**Uffici  
coadiu-  
vanti**

Art. 5. - Gli impiegati comunali sono tenuti a mettersi a disposizione dell'Ufficiale Sanitario, per tutti gli estratti di Registri e schiarimenti che gli abbisognano, nelle sue incumbenze.

## Capo II

### Assistenza medico chirurgica ed ostetrica ai poveri.

**Medici  
e Leva-  
trici con  
dotti**

Art. 6. - Pel servizio di cura dei malati poveri a domicilio e per l'assistenza alle partorienti povere, il Comune è diviso in vari Compartimenti o Condotte, ad ognuno dei quali è assegnato un Medico chirurgo condotto ed una Levatrice condotta, a criterio del Podestà che ha pure la facoltà di cambiare il Compartimento, qualora lo esigeranno ragioni di servizio, e sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

**Poveri  
assistiti**

Art. 7. - Hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita tutti i poveri nati o domiciliati nel Comune.

secondo l'Elenco assegnato dall'Amministrazione ad ogni Medico e ad ogni Levatrice, e quelli di passaggio che a giudizio del Podestà non possono avere altrimenti l'assistenza occorrente.

**Attribu-  
zioni del  
Medico  
Condott  
o e del  
la Leva-  
trice**

Art. 8. - Ogni Medico condotto oltre agli obblighi imposti nel proprio Capitolato, dovrà:

- a) prestare l'opera sua negli ambulatori o dispensari che il Comune credesse opportuno d'istituire;
- b) rilasciare gratuitamente agli iscritti della propria condotta, gli attestati medici occorrenti per uso amministrativo e di beneficenza;
- c) uniformarsi a tutte le istruzioni che crederà opportuno di emanare il Podestà, per l'ordine del servizio;
- d) provvedere di adatto certificato gli ammalati da inviare all'Ospedale, e solo quando si ritiene impossibile la cura a domicilio;
- e) riferire o comunicare subito all'Ufficiale Sanitario qualsiasi inconveniente igienico viene a conoscere nelle vie, negli stabilimenti pubblici o nelle case private.

Il servizio delle Levatrici trovasi stabilito nello apposito Capitolato.

## Capo III

### Vigilanza sulle professioni sanitarie ed affini.

#### Professioni sanitarie

Art. 9 - In relazione al disposto degli art. 52 e 53 della Legge s. 1 agosto 1907, i medici, i chirurghi, i veterinari, le levatrici, i dentisti, e gli eserciti ausiliari delle professioni sanitarie ecc. che intendono esercitare abitualmente nel Comune la loro professione, devono fare registrare il loro Diploma originale presso l'Ufficio d'Igiene, entro un mese, dal giorno in cui vi hanno preso residenza, e apporre la firma autografa nell'apposito Registro dell'Ufficio d'Igiene.

I sanitari che intendono esercitare temporaneamente nel Comune, devono ad ogni richiesta dell'Autorità sanitaria, presentare i titoli legali della loro abilitazione.

#### Arti ausiliarie

Art. 10 - I droghieri, i profumieri, i colorai, i liquoristi, i confettieri, i fabbricanti e negozianti di prodotti chimici o farmaceutici, e di ogni altra specie di sostanza alimentare o medicamentosa e di bevande artificiali, che intendono esercitare nel Comune, devono chiederne l'autorizzazione al Podestà, che l'accorderà dietro il nulla osta dell'Ufficiale Sanitario in se-

guito a revisione dei titoli se occorre, e ispezione dei locali.

Art. 11 - Le norme per l'esercizio delle Farmacie, per la fabbricazione, detenzione e vendita dei medicinali e dei veleni, come pure le norme per aprire e mantenere in esercizio Case di cura, Ospedali, Stabilimenti idroterapici ecc. sono stabilite dal Titolo II della L. S. 1 agosto 1907, dal Regolamento 3-II-1901, dal R. D. 30-XII-1923, dalla legge speciale sulle farmacie 22-V-913 e dai Regolamenti 13-VII-914 e 16-IV-925.

Art. 12 - Ad integrazione dei servizi di assistenza, funziona nel Comune una *Farmacia notturna*, sussidiata dal Municipio e reita da apposito Capitolo.

Art. 13 - È pure istituita e sussidiata dal Comune una *Rivendita di ghiaccio*, con capitolato apposito, al cui appaltatore è fatto rigoroso dovere di essere sempre fornito di almeno 50 chilogr. di ghiaccio o di neve. L'Esercizio deve essere munito di tabella ben visibile, colla dicitura «Rivendita obbligatoria di ghiaccio» e deve stare aperto al pubblico in tutte le ore del giorno e della notte.

Farmacie. Casse di cura ecc.

Farmacia notturna

Rivendita di ghiaccio



### Capo IV.

#### Vigilanza zootiatrica.

Veterinario

Art. 14. Alla vigilanza zootiatrica il Podestà provvede con apposito personale veterinario, facente parte dell'Ufficio d'Igiene, alla dipendenza dell'Ufficiale Sanitario.

Attribuzioni

Art. 15. Il Veterinario comunale, nell'adempimento degli obblighi assunti col capitalato d'onori, deve:

- a) vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame esistente nel territorio del Comune, denunziando all'Ufficiale Sanitario le malattie che si verificano e che possono compromettere la salute umana,

- b) curare l'applicazione delle disposizioni sanitarie inerenti al macello, informandone continuamente l'Ufficiale Sanitario,

- c) accertare la causa di morte degli animali, sulle denunzie pervenute, e destinare l'uso della carne,

- d) dirigere e sorvegliare la preparazione e la conservazione delle carni, e l'igiene dei locali di conservazione e di rivendita.

- e) fare l'ispezione degli animali esposti sui mercati, o nelle stalle, nonché delle carni macellate, delle insaccate o comunque preparate, dei laboratori e spacci delle medesime, nonché degli spacci di commestibili nei quali si vendono prodotti di origine animale.

### TITOLO II.

## Igiene del suolo e dell'abitato

### Capo V.

#### Igiene del suolo Fuori dell'Aggregato urbano.

Acque sotterranee e superficiali

Art. 16. Ferme restando le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge sui lavori pubblici, a termini ed agli effetti dell'art. 66 della Legge s. l. VIII, 907, sono proibite quelle opere le quali modificano il livello delle acque sotterranee, e il naturale deflusso di quelle superficiali, anche rallentandole, specialmente nei dintorni della Città e nelle zone malariche.

La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con pena pecuniaria di L. 25 a L. 500, e con la modificazione dell'opera a spese del contravventore.

#### Opere antimalariche

Art. 17 - I proprietari di terreni, specialmente se questi trovansi nel territorio malarico, son tenuti a mantenerli liberi da impaludamenti, costruendovi canali di scolo mantenuti sempre puliti nelle sponde e nel fondo, e costruendovi altre opere adatte ad impedire l'impaludamento.

#### Ristagni d'acqua

Art. 18 - Son tenuti inoltre a colmare i fossi e prosciugare qualunque ristagno di acqua.

#### Pozzi e vasche

Art. 19 - I pozzi, le cisterne, le vasche d'acqua abbandonate, dovranno essere chiusi ermeticamente, e quelli in uso dovranno esser chiusi con sportelli muniti di reticella fitta. Le vasche per irrigazione potranno rimanere aperte se son vuotate periodicamente ogni 6 - 8 giorni, e dovranno esser tenute sempre pulite.

#### Cave di prestito

Art. 20 - Le cave di prestito nei terreni, e l'escavazione di fosse, debbono essere provviste di facile scolo delle acque. I bacini di raccolta d'acqua a scopo agricolo e industriale, debbono essere costruiti in modo da evitarvi ristagni quando vengono vuotati, e debbono essere vuotati almeno ogni 8 giorni.

Non sono tollerate e debbono subito prosciugarsi, le acque stagnanti nell'interno dei cortili, e nelle vicinanze delle abitazioni, sia in Città che in campagna.

#### Vasche di macerazione

Art. 21 - A norma delle disposizioni degli art. 67 e 68 della L. s. e degli art. 92 e 102 del Regolamento 3 - II - 901, e dell'elenco ministeriale delle industrie insalubri in vigore, la macerazione del lino, della canapa ecc. non è permessa che in vasche a pareti e fondo preferibilmente in muratura, e costruite in modo da evitare l'accumularsi di residui negli angoli e renderne più facile la pulitura.

L'acqua dovrà esservi rinnovata almeno ogni 8 giorni. I residui della macerazione, alla fine, dovranno essere interrati.

#### Distanza dall'abitato

Art. 22 - Le vasche di macerazione dovranno essere a distanza di almeno 200 metri da scuole, da comunità o da un aggregato di abitazioni con più di 100 abitanti, e a distanza di almeno 50 metri da ogni casa isolata o da serbatoi e acquedotti d'acqua potabile.

#### Autorizzazione

Art. 23 - Per la costruzione di dette vasche, bisogna chiedere l'autorizzazione al Podestà, presentandogli il progetto e il piano topografico. Questi può concedere il nulla osta, dietro parere dell'Ufficiale Sa-



nitario che dovrà accertare, in fine, se furono eseguite le richieste prescrizioni, quando la vasca sarà terminata e prima di funzionare.

**Distanze concimate private**  
 Art. 24 - Le concimate private della campagna debbono tenersi distanti almeno 20 metri da qualunque abitazione o serbatoio d'acqua, e debbono essere situate sempre a valle di quest'ultimo.

Debbono inoltre distare almeno 50 metri dalle strade.

**Stabilimenti balneari**  
 Art. 25 - È vietato l'impianto di Stabilimenti balneari sui corsi d'acqua, a distanza inferiore di 500 metri a valle dello sbocco di fogne e canali di acque immonde, a meno che dette acque luride non siano state sottoposte prima a una conveniente depurazione, e rese innocue, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

## Capo VI.

### Igiene del suolo nell'aggregato urbano.

**Strade, cortili ecc.**  
 Art. 26 - Le strade, i cortili e i terreni scoperti saranno sistemati e costruiti in modo che le acque non possano ristagnarvi.

**Pulizia**  
 Art. 27 - Le strade, i cortili, le case e loro annessi, i terreni scoperti dentro la Città debbono essere tenuti assolutamente sgombri da immondizie e da materie di rifiuto di qualsiasi genere.

**Immondizie**  
 Art. 28 - È vietato gettare dalle case sul suolo pubblico o nei cortili, qualsiasi materia liquida o solida, come pure di scuotere, battere dalle finestre (dopo le ore 7 del mattino e nell'inverno dopo le 8) tappeti, panni e qualunque altro oggetto da cui possa separarsi polvere od immondizia.

È pure vietato di accumulare, anche temporaneamente, sul suolo pubblico o nei cortili, le rimontature, i rifiuti, gli spurgli delle case, botteghe, stalle ecc. ma tali materie dovranno essere raccolte e tenute in recipienti coperti finchè saranno asportate nei luoghi e depositi stabiliti dal Comune, su parere dell'Ufficiale Sanitario.

**Anima-  
li da cor-  
te**  
 Art. 29 - È vietato far vagare o tenere chiuse in gabbie, sulle strade principali e sulle aree pubbliche della Città, galline e altri animali da corte.

Ai caprai è consentita soltanto la circolazione, per le capre lattifere, e per il tempo strettamente necessario alla distribuzione del latte, restando quindi proibita ogni sosta ingiustificata.

**Raccolta immondizie**

Art. 30 - Nelle vie ed aree pubbliche e presso gli esercizi di rivendita di frutta, verdura ecc. è fatto obbligo agli Esercenti di provvedere costantemente alla pulizia dell'area occupata e di quella circostante, ed alla raccolta del materiale di rifiuto in ceste o cassette tenute sempre coperte, fino alla consegna al personale addetto alla rimozione delle spazzature.

Analogamente, debbono procedere alla immediata pulizia delle vie et aree pubbliche, quelle persone che nel carico e scarico o trasporto di qualsiasi materiale, producono, anche involontariamente spandimenti o insudiciamenti del suolo.

**Spazzamento delle vie**

Art. 31 - Lo spazzamento delle vie e dei locali pubblici dovrà farsi previo innaffiamento, nella stagione estiva.

**Asportazione immondizie**

Art. 32 - L'asportazione delle immondizie, del letame ecc. dalle case, dovrà farsi con cassette o altri recipienti coperti, e il caricamento nei carri dovrà praticarsi con ogni cura, in modo da evitare dispersione di materiale o sollevamento di polvere.

**Trasporto**

Art. 33 - Il trasporto delle immondizie, stallatico e residui fermentescibili, dovrà farsi giornalmente dalle case, e mediante carri con spallette ai quattro

lati. Il carico non potrà sopravanzare la spalletta, e dovrà essere ricoperto con tele.

Costituirà titolo di trasgressione, il disperdere lungo la via qualunque minima parte del materiale.

**Depositi con cimé**

Art. 34 - I depositi d'immondizie o di letame, sono classificati fra le industrie insalubri di prima classe, e dovranno perciò essere collocati nelle località stabilite, su parere dell'Ufficio sanitario, e distare non meno di 500 metri dalle ultime case della Città, 200 dalle case rurali e 100 dalle strade rotabili.

**Smaltimento di rifiuti**

Art. 35 - Le acque di rifiuto e le materie escrementizie delle abitazioni dovranno essere convogliate nei canali della fognatura pubblica, mentre quando ciò non sarà possibile, il Podestà permetterà di servirsi di pozzi neri, costruiti a regola d'arte, o di bottoni mobili.

**Tubi dei fognoli**

Art. 36 - I fognoli di raccolta delle acque di rifiuto e delle materie escrementizie delle abitazioni dovranno essere costituiti da tubi di metallo, giuntati a fuoco, o di cemento o di terracotta con giuntura a perfetta tenuta. Devono avere sezioni e pendenze sufficienti al libero scolo delle materie. Devono essere muniti di chiusini inodori.

**Immissione**

Art. 37 - L'immissione dei detti fognoli nelle pubbliche fognie potrà essere fatta dietro licenza Podestaria.



nelle fosse, né potrà essere coperta o nascosta se non dopo essere stata sottoposta a verifica tecnico-sanitaria.

#### Pozzi neri

Art. 38 - I pozzi neri debbono avere i seguenti requisiti:

a) distare almeno m. 0,50 dai muri del fabbricato, interponendovi uno strato di terreno argilloso o calcestruzzo di dette dimensioni;

b) avere fondo e pareti spessi almeno m. 0,50 fatti in muratura a malta idraulica e intonacati internamente di cemento ed esternamente possibilmente rivestiti di argilla battuta;

c) avere fondo concavo e angoli arrotondati, ed essere di piccole dimensioni (circa 2 metri cubi);

d) aver tubo di ventilazione fin sopra il tetto, coperchio a perfetta tenuta tubo di caduta munito ed chiusura idraulica;

e) distare almeno otto metri da qualunque serbatoio d'acqua.

Art. 39 - Il vuotamento sarà fatto (dopo aver chiesto ed ottenute il nulla osta dell'Ufficio sanitario) possibilmente mediante apposita pompa, sempre nelle ore notturne, (in casi eccezionali e indispensabili nei mesi estivi), e sempre previa disinfezione del materiale. La spesa dei disinfettanti per il personale addetto

al vuotamento e del Vigile sanitario (indennità di L. 25) che dovrà sempre assistervi, va tutta a carico del proprietario.

In mancanza di apposita pompa si seguiranno le istruzioni dell'Ufficio sanitario.

Art. 40 - È assolutamente proibita l'irrigazione di ortaglie, colle matene fecali e acque di fogna.

Art. 41 - È severamente proibito ornare fuori degli ornatoi, e deporre matene fecali sul suolo pubblico. Tale infrazione sarà multata con pena da L. 10 a L. 25 e più.

Art. 42 - I lavori nei quali occorre muovere il suolo pubblico, non potranno essere eseguiti senza licenza del Podestà che la concederà dietro il parere dell'Ufficio sanitario che suggerirà le norme da eseguire per il trattamento delle matene espurgate e il modo di asportarle.

Art. 43 - I lavori di escavazione del piano stradale per restauro di fogne, dovranno essere eseguiti sollecitamente, senza interruzioni e possibilmente di notte. Il Podestà potrà sospendere o anche proibire detti lavori, se è necessario per ragioni d'igiene.

Art. 44 - Se nei lavori di scavo s'incontrassero cumicoli o fogne, se ne darà immediato avviso al Po-

#### Divieto irrigazione ortaggi

Escrezioni urinarie

Lavori sul suolo

Auto-rizzazio-

Esecuzione lavori

Pericoli sanitari

destà, interrompendo i lavori finché gli Ispettori principali tecnici e sanitari non si siano recati sul luogo e abbiano impartito le opportune istruzioni.

**Pericoli sanitari**

Art. 45 - Se s'incontrassero terre saturate di materie organiche o pozzi neri, si dovrà sospendere e avvertire l'Ufficio sanitario, per inviare sul posto il personale che assisterà alla disinfezione del materiale. Questo sarà poi asportato e interrato.

**Capo VII.**

**Igiene delle case di abitazione**

**I. LICENZA PER COSTRUZIONE, COMMIS-  
SIONE EDILIZIA**

**Licenza di costruzione**

Art. 46 - In tutto il territorio del Comune deve essere richiesto al Podestà il consenso, per costruzioni nuove, o ricostruzioni o modifiche di case esistenti, o per eseguire qualunque opera edilizia, e per qualunque lavoro interessante la fognatura domestica e l'approvvigionamento d'acqua, onde garantire la salubrità della progettata fabbrica e di quelle limitrofe e del sottosuolo

Art. 47 - Il Podestà consentirà l'esecuzione delle progettate opere, sentito il parere di apposita Commissione edilizia, della quale fanno parte, come membri, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico municipale e l'Ufficiale Sanitario.

**Modalità della domanda**

Art. 48 - La domanda dev'essere corredata da disegni particolareggiati, in doppio originale, e dalle seguenti notizie, pure in doppio originale:

- a) costituzione del terreno su cui si vuole fabbricare e livello della falda acqua;
- b) distribuzione dell'acqua potabile e sistema di smaltimento;
- c) latrine o pozzi neri, colle dimensioni e particolarità, (canne di aspirazione, infertuttori idraulici, ecc.);
- d) trattandosi di Stabilimenti industriali, dovrà essere anche specificato il genere dell'industria;
- e) altezza, cubatura, superficie illuminante delle stanze;
- f) le altre particolarità richieste anche dal Regolamento edilizio;

Una copia della pianta, e della relazione, sarà trasmessa dal Podestà all'Ufficio d'Igiene.



## IL REQUISITI IGIENICI DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI USO COLLETTIVO

### A) Aerazione, illuminazione e dimensioni.

Altezza case

Art. 49 - L'altezza delle case e dei piani, l'ampiezza dei cortili, delle strade ecc. è disciplinata dal Regolamento edilizio.

Pozzi di luce

Art. 50 - I pozzi di luce sono permessi soltanto nel caso di provata impossibilità di dare in modo migliore aria e luce al fabbricato, riservandoli per illuminare esclusivamente corridoi, passaggi, latrine ecc. ma in nessun modo le stanze di abitazione.

Altezza stanze

Il suolo dovrà essere lastricato e adatto a smaltire le acque piovane.

Art. 51 - L'altezza dei locali di abitazione a pianterreno non sarà minore di m. 3,50, e di m. 3 per qualunque altro piano. I sottotetti abitabili, avranno almeno m. 2 di altezza, misurata sul muro di piovante,

Cubatura

Art. 52 - Nessun locale può essere adibito ad abitazione permanente se ha una cubatura inferiore a 20 mc. Dovendo servire a più persone, la cubatura sarà calcolata in ragione di mc. 15 per ogni individuo superiore a 10 anni, e mc. 8 per ogni fanciullo.

Illuminazione

Art. 53 - Tutti gli ambienti destinati ad abitazione, dovranno avere almeno una finestra aperta all'aria libera.

La superficie illuminante delle finestre non dovrà essere minore di 1/10 della superficie della stanza, e se vi è una sola finestra, questa non dovrà essere inferiore a mq. 1,50.

### B) Difesa dall'umidità e difesa termica Pavimenti e pareti

Divieti

Art. 54 - Non sarà permesso di costruire abitazioni addossate a rilievi montuosi o terrapieni, se non ne sono separate mediante muri di sostegno e canali di drenaggio.

Difesa dall'umidità

Art. 55 - Se il suolo su cui si vuole costruire è abitualmente umido o prossimo alla falda acquosa, dovranno impiegarsi per i muri di fondazione, materiali idrofughi, protetti da materiali impermeabili e da intercapedini.

Pianterreni

Art. 56 - I pianterreni abitabili dovranno avere il pavimento sollevato almeno 20 cm. sul piano stradale.

Sottotetti

Art. 57 - I sottotetti non saranno mai destinati ad uso di abitazione. Nei sottotetti abitabili, il

solato non dovrà essere costituito dal nudo tetto, ma vi dovrà essere un controsoffitto.

**Pavimenti e pareti**

Art. 58 - Il pavimento delle stanze abitate e dei locali accessori sarà unito, impermeabile e di facile pulizia. Le pareti e i soffitti saranno intonacati e lisci.

**Divieti sanitari**

Art. 59 - Nella costruzione dei muri e nei riempimenti di pavimenti ecc. è proibito l'impiego di materiale di demolizione inquinato o salnitro, e l'uso di terra proveniente da luoghi malsani.

### C) Latrine e smaltimenti; Cucine e annessi delle case

**Latrine**

Art. 60 - Le latrine debbono prendere luce ed aria direttamente dall'esterno; potranno comunicare con corridoi ed annessi, ma mai direttamente colle cucine e colle stanze di abitazione. Avranno il pavimento costruito con materiale impermeabile, e le pareti possibilmente rivestite di materiale impermeabile, fino all'altezza di m. 1,50.

I sedili e gli orinatori saranno muniti di vaso con interruttore idraulico a sfone.

La finestra sarà munita di reticella metallica fitta, contro l'entrata delle mosche.

Art. 61 - Negli stabilimenti, nelle comunità e Antilatrine nelle scuole, le latrine, quando non siano isolate, oltre alle norme sopradette dovranno avere un antilatrina ben illuminata e ventilata, ove saranno collocati i lavandini.

Art. 62 - Le condutture per lo smaltimento delle materie dei cessi, dei bagni e scoli domestici in genere, debbono essere:

a) di grès, di metallo o di altro materiale inattaccabile, a perfetta tenuta nelle giunture e facilmente ispezionabili;

b) prolungate in alto fino al tetto (tubo di ventilazione) in modo che lo sbocco sia lontano da finestre e terrazze.

Quando le condutture di scarico immettono in pozzi neri, i cessi, i bagni ecc. saranno provvisti di altra occlusione inodora, e di canna di ventilazione.

Art. 63 - Nessuna parte delle condutture nuove o modificate potrà essere coperta o nascosta, se non dopo essere stata ispezionata dall'Ufficio sanitario che rilascerà regolare nulla-osta (preceduto da domanda).

Art. 64 - Ogni focolare, cucina o stufa di case private, e laboratori ecc. dev'essere fornito di una canna propria, per lo sfogo dei prodotti della

**Autorizzazione per condutture**

**Cucine private**



combustione, costituita a perfetta tenuta e in modo da potersi ripulire facilmente. Deve elevarsi sul tetto, per un'altezza sufficiente ad evitare molestia o danno agli abitanti vicini.

#### Cucine di Esercizi pubblici

Art. 65 - Le cucine dei laboratori ed esercizi pubblici devono inoltre essere munite di cappa di aspirazione, e le finestre munite di reticella per impedire l'entrata alle mosche.

#### Stalle

Art. 66 - I locali destinati ad uso di stalla, per gli animali domestici debbono avere:

- a) pavimento lastricato con materiale impermeabile; con regolare pendenza e con pareti facilmente lavabili fino a un. 2 di altezza;
- b) retelliere, mangiatoie e abbeveratoi fatti di materiale facile a lavarsi e disinfettarsi.

Il letame dev'esser rimosso giornalmente, e se a giudizio dell'Ufficiale Sanitario nuocerà ai vicini per emanazione di cattivi odori, dovrà munirsi la stalla di canna di ventilazione fin sopra il tetto.

#### Modalità

Art. 67 - Le stalle non debbono avere alcuna comunicazione colle stanze di abitazione, nè possono avere il pavimento soprastante agli ambienti limitrofi. Debbono essere tenute colla massima pulizia.

#### Animali gregari

Art. 68 - È proibito tenere animali gregari in Città, se la località e i ricoveri degli stessi, dietro

ispezione sanitaria non risultino tali da garantire che non si arrecherà alcun documento o disturbo alla quiete e alla salute dei vicini, e non siano mantenuti colla massima pulizia.

#### D) Abitazioni collettive e stabilimenti pubblici

##### Licenza

Art. 69 - Non potrà aprirsi un locale d'uso pubblico collettivo (collegi, ricoveri, scuole, alberghi, dormitori, stanze in famiglia, locali da spettacolo, stabilimenti balneari ecc.) senza averne chiesto speciale licenza al Podestà, che la rilascerà dopo ispezione sanitaria per controllare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

##### Abitazioni collettive

Art. 70 - I collegi, gli Ospizi, gli Asili, le caserme ecc. (locali di convivenza continua) dovranno avere tutte le condizioni richieste dal presente Regolamento per le case di abitazione, ed avranno inoltre:

a) dormitori nei quali sia assegnato ad ogni letto un volume d'aria non minore di mc. 25 per gli adulti e 20 per i ragazzi.

b) un locale apposito per infermeria, con camere di isolamento per contagiosi, e locale per i bagni.

Dovranno essere tenuti pulitissimi e imbiancati e disinfettati ove occorra.

#### Scuole

Art. 71 - Le scuole pubbliche e private debbono soddisfare a tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento per le case private.

Nelle aule, comprese quelle degli Asili:

- a) la superficie del pavimento dev'essere almeno di 1 mq. per alunno, e la cubatura di 5 mc.;
- b) l'altezza non dev'essere inferiore a m. 4;
- c) la lunghezza non deve eccedere i m. 10, eccetto per le sale da disegno, laboratori ecc.;
- d) le pareti debbono essere preferibilmente di colore grigio, senza tappezzerie, ad angoli arrotondati, rivestite fino a m. 2 dal suolo, con materiale di facile pulitura. Dove stavi pericolo di umidità, le pareti saranno rivestite di tavolato, o di materiale idrofuogo, sino a conveniente altezza;

e) il pavimento sarà di materiale forte e ben connesso;

f) le latrine, gli orinatoi e possibilmente i locali dei bagni, devono rispondere alle norme dette avanti e devono essere sufficienti al numero degli alunni.

I locali e il materiale scolastico saranno, inoltre,

conformi al Regolamento del 2 - XII - 906, N. 703 per la esecuzione della legge 15 luglio 906 N. 383.

Art. 72 - Le scuole devono essere tenute sempre pulite in ogni parte, specialmente nelle latrine e negli orinatoi. La pulizia delle aule deve farsi alla fine della scuola e mai prima dell'apertura di essa.

Latrine ed orinatoi saranno disinfettati frequentemente.

I maestri cureranno che gli alunni vengano sempre puliti nel corpo e negli abiti, rimandando a casa i più nottosi.

Art. 73 - Salve le disposizioni contenute nel R Decreto 25-5-925 N. 1102, gli alberghi, le pensioni, le stanze in famiglia, i dormitori e qualunque stabilimento pubblico, non possono essere aperti senza aver chiesto l'autorizzazione al Podestà, che l'accorda dopo visita e relazione dell'Ufficiale Sanitario.

#### Requisiti

Art. 74 - I detti stabilimenti pubblici dovranno avere latrine, orinatoi e possibilmente stanze da bagno in numero confacenti ai bisogni; dovranno esser tenuti pulitissimi, ed ogni letto deve disporre di un minimo di mc. 20.

Art. 75 - Gli alberghi dovranno esser provvisti di Cassetta di pronto soccorso, di sputacchiere, di re-

#### Idem



vicella alla finestra della cucina e del cesso ecc. secondo le disposizioni del R. D. 25-5-925 sopradetto.

#### Teatri e luoghi pubblici

Art. 76 - I teatri, i cinematografi e i luoghi destinati a pubblici spettacoli, compresi i caffè, le birrerie, ostiere e simili, dovranno essere ben areati, anche con apparecchi di ventilazione se occorre; devono essere provvisti di latrine e di ornatoi igienici in modo d'aver luce ed aria dall'esterno; devono avere sputiere con i cartelli indicatori, e devono avere sufficiente numero di porte apertesi dall'interno verso l'esterno.

#### Stabilimenti balneari

Art. 77 - Gli stabilimenti balneari ed idroterapici, a) devono rispondere alle esigenze di abitabilità stabilite nel presente Regolamento e a quelle del Regolamento Edile;

b) devono far uso di acqua dichiarata salubre dall'Ufficio d'Igiene;

c) devono avere camerini ben ventilati ed illuminati, con pavimento di materiale impermeabile e liscio per 2 metri circa di altezza, e devono avere angoli laterali ed inferiori preferibilmente arrotondati.

#### Biancheria

Art. 78 - È obbligatoria in detti stabilimenti la disinfezione della biancheria anche con semplice bollitura, e la tenuta di presidi di pronto soccorso.

#### E) - Abitabilità delle case di nuova costruzione e delle case esistenti

Art. 79 - In esecuzione dell'art. 69 del T. U. Autorizzazione per abitabilità  
L. s. nessuna casa o ufficio, o laboratorio, o scuola ecc. di nuova costruzione o modificata o riparata con nuove murature, può essere abitata senza speciale autorizzazione del Podestà, che l'accorderà previa ispezione dell'Ufficio d'Igiene, da cui risulti che l'esecuzione è stata conforme al progetto e alle prescrizioni del presente Regolamento, e che sia idonea a poter essere abitata senza nocumento alla salute.

Art. 80 - Le visite dell'Ufficio d'Igiene saranno eseguite in due periodi e sempre dietro domanda scritta del proprietario e versamento della tassa di L. 10,00 a favore del Comune e dell'Ufficio d'Igiene, per la prima visita, e della tassa stabilita dal Decreto Prefettizio, per la seconda visita.

La prima sarà eseguita quando saranno ultimate le parti grezze integrali (muri grezzi, volte, scale, tetto, condotte di scarico)

La seconda visita sarà eseguita almeno sei mesi dopo la prima, e allora sarà rilasciato il certificato di abitabilità, se insieme agli altri elementi sarà rico-

nosciuto idoneo il prosciugamento, che sarà verificato, in caso di contestazione, con l'esame igrometrico della malta, che non dovrà dare umidità superiore al 2 olo.

**Penali.**

Art. 81. - La mancanza di domanda per l'espletamento di una di dette ispezioni, farà incorrere il proprietario in una multa da L. 20 a L. 50 a vantaggio del Comune e dell'Ufficio sanitario.

**Nuova visita**

Art. 82. - Se dalla visita dell'Ufficio d'Igiene l'edificio non risulta sufficientemente prosciugato, la visita non potrà essere ripetuta prima di un mese dalla precedente, nella stagione estiva, e non prima di due mesi nella invernale.

**Sospensione lavori**

Art. 83. - Nel caso di esecuzione di opere che non rispondano al progetto approvato o al presente Regolamento, il Podestà potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori, con riserva di ulteriori provvedimenti.

E' in facoltà del Podestà di ordinare e fare eseguire lo sgombero delle case abitate senza licenza, salvi i provvedimenti a carico del proprietario.

**Ispezioni sanitarie**

Art. 84. - Il personale sanitario ha diritto di eseguire ispezioni negli stabili di qualsiasi specie, allo scopo di accertare se essi corrispondano alle prescrizioni delle leggi e Regolamenti d'Igiene.

Quando si trovassero in tutto o in parte insalubri e non vi si potesse apportare miglioramenti, o i proprietari si rifiutassero di eseguirli, il Podestà, in virtù dell'art. 71 della l. s. I. U. può dichiarare lo stabile in tutto o in parte inabitabile, e ordinarne lo sgombero.

Art. 85. - Dovranno ritenersi causa d'insalubrità da motivare la chiusura e lo sgombero:

- a) l'eccessivo accumulo di abitanti;
- b) la mancanza di luce e di aria;
- c) l'umidità permanente;
- d) l'insufficiente altezza delle stanze;
- e) l'ubicazione sotterranea;
- f) la mancanza di acqua salubre;
- g) le cattive condutture di smaltimento;
- h) la poca difesa dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura.

**F) Stabilimenti industriali**

**Classificazione industrie**

Art. 86. - A termini dell'art. 68 della legge sanitaria I. U. e dall'art. 102 del Regolamento generale 3 - 11 - 901, ed in base all'Elenco delle industrie insalubri, compilato dal Consiglio Superiore di Sanità, il Podestà, a richiesta dell'Ufficio sanitario



**Integrazione art.90 (depositi formaggi)  
giusta Delibera di G.M. n.148 del 17.01.1991**

Possono continuare a svolgere attività di salagione e conservazione dei formaggi nei locali attualmente utilizzati, in deroga al comma precedente, gli insediamenti produttivi esistenti alla data di modifica dell'art.90 del Regolamento Comunale di Igiene, nel rispetto delle norme vigenti previste nel Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. del 27.07.1934 n.1265 (art.216,quinto comma).

L'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele per l'esercizio previsto del quinto comma dell'art.216 LL.SS., dovrà essere sottoposta al preventivo esame della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la Lotta contro gli Inquinamenti.”

procede alla classifica degli stabilimenti industriali e depositi, e determina caso per caso, e col parere dell'Ufficio sanitario, se quelli compresi nella prima classe siano sufficientemente isolati in campagna, (a distanza non inferiore a 200 metri da ogni gruppo di case) e se per gli altri siano usate tutte le cautele necessarie ad evitare nocimento o danno ai vicini.

L'accertamento del Podestà della classe cui appartiene uno stabilimento o deposito, d'evessere notificato da un Messo comunale al proprietario. Contro tale accertamento si può ricorrere al Prefetto, che deciderà sentito il Consiglio Sanitario Provinciale.

**Industrie insalubri**  
 Art. 87 - Chi intende aprire industrie o depositi iscritti nell'Elenco delle industrie insalubri, deve darne avviso al Prefetto e al Podestà il quale, previa ispezione dell'Ufficio sanitario, stabilisce a quale classe la manifattura o fabbrica o deposito appartiene e se sono state osservate le disposizioni dell'art. 68 di cui sopra.

**Provvedimenti**  
 Art. 88 - Ai sensi di detto articolo, spetta al Podestà su conforme parere dell'Ufficio sanitario, permettere che sia mantenuta nell'abitato un'industria di 1° classe, quando da quest'ultimo viene accertato che

per l'introduzione di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

**Chiusura**  
 Art. 89 - Ai sensi dell'art. 94 del Regolamento Gen. 3-2-901 spetta al Podestà, su proposta dell'Uff. San di ordinare la chiusura delle fabbriche e lo allontanamento dei depositi, salvo il disposto dell'art. precitato, e nei casi d'urgenza le facoltà attribuite al Podestà dell'art. 153 della legge C. e P.

Contro tale ordine l'interessato può ricorrere nei modi consentiti dall'art. 95 e 96 del Regolamento citato.

**Depositi formaggi**  
 Art. 90 - I depositi di formaggi e i locali destinati alla solagione e alla conservazione di questi nonchè i depositi di salati, non sono permessi in città, ma debbono distare almeno 100 m. da qualunque abitazione.

**Animali**  
 Art. 91 - Non è permesso allevare o tenere bestie bovine, ovine, maiali ed altri animali consumibili, se non negli edifici colonici in campagna o in borgata.

## Capo VIII.

### Igiene dell'abitato rurale.

**Licenza**  
 Art. 92 - Per la costruzione di una casa rurale dovrà ottenersi la licenza del Podestà, presentando



una pianta schematica della casa, con le indicazioni più importanti sulle diverse parti di essa.

#### Requisiti

Art. 93 - Per le case colomiche di nuova costruzione, si dovrà possibilmente scegliere la zona più elevata del podere: si eviterà di addossare i muri a terrapieni e simili, e si costruirà il pavimento con materiale ben connesso e di facile pulizia.

E' vietato usare per abitazione, ambienti sotterranei, grotte, pagliaie e simili.

#### Idem

Art. 94 - Le stanze da dormire dovranno avere: una cubatura minima di MC. 25 per individuo adulto; un'altezza di almeno m. 2, 50; una finestra che prenda luce ed aria dall'esterno; il forno in ambiente separato dalle stanze da letto; gli animali domestici in ambiente separati.

#### Concimame Acqua

Art. 95 - Il concime animale ed ogni altro rifiuto distierà circa 20 metri dalla casa, dai pozzi e serbatoi d'acqua. Per la provvista d'acqua valgono le norme dettate nell'apposito paragrafo che tratta di tale argomento.

#### Ricoveri notturni

Art. 96 - Ove manchino locali appositi per il ricovero notturno del personale avventizio, si destineranno all'uopo, preferibilmente i magazzini, che sogliono essere i più riparati ed asciutti.

Il materiale delle lettere (paglia e simili) deve essere rinnovato ogni 15 giorni.

Ogni adulto deve disporre di circa 15 mc. d'aria, e ogni ragazzo fino a 10 anni, di 8 mc.

Ogni dormitorio dovrà avere sufficienti finestre e dovrà consentire la separazione dei sessi.

#### Divieto

Art. 97 - E' proibito destinare a ricovero notturno le tettoie, i porticati, le capanne intessite di canne ed erbe, ed in genere qualunque locale aperto e mal difeso dall'umidità terrena e dagli accessi di temperatura.

#### Case in zona malarica

Art. 98 - Le case rurali e i ricoveri notturni situati in zona malarica, saranno protetti con adatte reti metalliche, dalla penetrazione degli insetti aerei (zanzare ecc).

#### Miglioramenti

Art. 99 - Le case rurali riconosciute dall'Ufficio sanitario pericolose dal punto di vista igienico, dovranno essere migliorate secondo le prescrizioni di quest'ultimo.

### TITOLO III.

## Difesa della purezza dell'acqua potabile

### Capo IX.

#### Pulizia delle sorgenti, acquedotti pozzi e cisterne.

##### I ACQUE DI USO PUBBLICO

**Difesa delle sorgenti.** Art. 100. Le sorgenti di acqua potabile di uso pubblico avranno una zona di protezione determinata dall'Autorità Municipale (Uffici Sanitario e Tecnico) e demarcata con opportuni segnali.

Entro questa zona è proibito il pascolo, la coltivazione, aprire fossi, e qualunque opera di fabbricazione.

Art. 101. I bottini di presa saranno ermeticamente chiusi con muratura impermeabile e muniti di sportello metallico a perfetta tenuta.

Art. 102. La zona di protezione sarà di m. 3 da ogni lato, per gli acquedotti superficiali e per quelli profondi meno di 5 metri, sarà di m. 1 per gli acquedotti più profondi.

Art. 103. È proibito il deposito di concime e di altre materie soggette a putrefazione, a distanza inferiore a m. 25 dagli acquedotti.

Art. 104. È vietato di alterare o guastare in qualsiasi modo gli acquedotti e loro dipendenze nonchè di praticare aperture nei medesimi per estrarre acqua.

I contravventori, nel caso di gravi trasgressioni, saranno deferiti all'Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 318 del C. P.

Art. 105. Gli acquedotti saranno sottoposti a regolari ispezioni tecnico-igieniche, a giudizio dell'Ufficio Sanitario e nessun proprietario dei fondi vicini potrà opporsi al passaggio del personale.



## IL ACQUE D'USO PRIVATO

### Approvazione

Art. 106. In città ed in campagna, ove è possibile procurarsi acqua potabile da acquedotti municipali, è vietato servirsi per uso alimentare e domestico di acqua di pozzo, di cisterna o di corsi d'acqua scoperti.

### Acqua tollerabile

Art. 107. Qualunque acqua non potrà essere adibita ad uso potabile, se a giudizio dell'Ufficio d'Igienia sospetta d'inquinamento e troppo mineralizzata.

Il podestà potrà concedere in qualche caso indispensabile, di servirsi di tale acqua, purchè si scriva sul pozzo o sulla cisterna, con caratteri sempre ben leggibili, **Acqua bevibile solo se bollita**.

### Pozzi d'acqua Requisiti

Art. 108. I pozzi d'acqua permessi soltanto in campagna, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni;

- contenere acqua dichiarata pura dall'Ufficio d'Igiene;

- distare non meno di 10 metri dai pozzi neri, depositi di letame o d'immondizie;

- avere intorno all'apertura, un lastricato impermeabile di circa metri 3 di raggio e con opportuna pendenza di scolo;

- d) avere le pareti rivestite in cemento fino all'altezza dell'acqua;

- e) essere chiusi alla bocca con sportello e muniti possibilmente di pompa, o almeno di secchia a catena fissa;

- f) essere spurgati frequentemente, e almeno una volta l'anno.

Rimane vietato attingervi acqua in secchi o recipienti portati da casa.

Art. 109. Le cisterne saranno permesse solo quando sia impossibile provvedersi di acqua potabile in modo diverso.

Le cisterne avranno pareti impermeabili; saranno provviste di anticisterna e filtro di sabbia; avranno la bocca con coperchio ermetico, e secchia legata con catena, o meglio saranno provviste di pompa.

La prima acqua piovatia sarà sempre esclusa dalle cisterne.

Art. 110. Chiunque voglia aprire nuovi pozzi o cisterne, deve chiederne la licenza al Podestà, inviando la pianta topografica (in doppia copia) con le necessarie indicazioni, ed averne l'autorizzazione con le prescrizioni dell'Ufficio d'Igiene.

Licenza

**Cisterne e pozzi abbandonati**

Art. 111 - Le cisterne e i pozzi fuori d'uso o dichiarati inservibili, saranno, per cura dei proprietari, riempiti di materiale asciutto e ben murati.

## Capo X.

### Distribuzione nell'acqua potabile nell'abitato.

**Conduttura**

Art. 112 - Nessun tubo portatore di acqua potabile può esser posto o passato entro i fognoli o pozzi di smaltimento. In casi indispensabili, sarà permesso a queste condizioni:

- 1) purchè trattasi di tubolatura in ferro o ghisa;
- 2) purchè venga munito d'involucro di ghisa o di ferro o di materia coibente che possa assicurare la impermeabilità.

**Distribuzione nelle case**

Art. 113 - Nell'interno delle case la conduttura dell'acqua:

- a) dev'essere in tubi di ferro o di piombo;
- b) dev'essere collocata in modo da riuscire facile verificarne o ripararne i guasti.

**Serbatoi**

Art. 114 - Dove non si possa attingere l'acqua dai tubi, può essere consentito un serbatoio purchè:

a) sia fatto di materiale mattaccabile dall'acqua e mai di piombo;

b) sia chiuso con coperchio stabile e ben aderente;

c) sia riparato dagli ardori solari e posto lontano dai tubi di ventilazione dei cessi;

d) abbia il tubo di efflusso almeno a 10 cm dal fondo;

e) sia tenuto costantemente pulito;

f) l'acqua di sopravanzo non sia immessa mai, senza interruzione idraulica, nelle canne delle latrine.

Art. 115 - L'acqua destinata alla lavatura dei cessi deve avere le condutture e i serbatoi del tutto separati e indipendenti da quelli dell'acqua potabile, a meno che tra il serbatoio e il cesso non interceda una cassetta automatica.

Acqua  
peicessi



ne, non potranno essere aperti senza la licenza del Podestà, che la concederà dopo ispezione sanitaria che ne accerti l'idoneità.

**Requisiti delle rivendite**

Art. 117 - Gli spacci di generi alimentari devono avere i seguenti requisiti:

- a) il locale deve essere ben ventilato, illuminato e tenuto pulitissimo;
- b) le pareti intonacate e lisce, e imbiancate almeno una volta all'anno;
- c) il pavimento fatto di materiale ben connesso e di facile pulitura;
- d) il fognolo e tutti gli smaltatoi, muniti di chiusino idraulico;
- e) gli arredi e la suppellettile (bilance, pesi, misure, arnesi da cucina e tutto) mantenuti sempre pulitissimi.

**Divieto di animali**

Art. 118 - È proibito severamente di tenere nei detti locali, animali da corte liberamente vaganti o in gabbie.

**Divieto di sostanze pericolose**

Art. 119 - È proibito vendere o tenere negli spacci, sostanze non commestibili che, per l'odore, la composizione o la velenosità possano sporcare o imprimere caratteri impropri agli alimenti (petrolio, carburo, carbone, alcool denaturato, sapone, ecc.)

**TITOLO IV.**

**Igiene degli alimenti e delle bevande e degli oggetti di uso domestico**

**Capo XI.**

**Locali di esercizio ed esercenti.**

**Licenza**

Art. 116 - A norma dell'art. 52 del T. U. l. s. tutti gli esercizi destinati alla preparazione, conservazione e vendita di sostanze alimentari, o di bevande o di altri materiali che hanno attinenza coll'alimentazio-

### Carta d'involgture

Art. 120 - È proibito avvolgere sostanze alimentari con carta scitta, stampata o colorata con colori nocivi, o preparata con barite gesso o altra sostanza pesante.

### Divieto a persone ammalate

Art. 121 - È proibito a qualsiasi persona affetta da malattia oculare ed epidermica che diffusive, o di altre a giudizio dell'Uff. San. attendere alla preparazione, alla vendita e a qualsiasi manipolazione, nonché di permanere nei suddetti locali.

### Pulizia locale

Art. 122 - È proibito di abitare e attendere a faccende domestiche negli spacci di generi alimentari, che dovranno essere tenuti costantemente puliti e sgombrati di materiale di rifiuto, a meno che questi ultimi non siano posti in recipienti con coperchio.

### Igiene alimenti

Art. 123 - È proibito far toccare dai compratori gli alimenti, ed è fatto obbligo ai Rivenditori di usare la massima pulizia nelle mani e negli abiti.

Le sostanze alimentari devono tenersi costantemente al riparo dalle mosche, dagli insetti e del pulviscolo, a mezzo di custodie in vetro o con veli ecc. e devono esser tenute in recipienti ben puliti.

Ciò vale anche per la merce tenuta sui banconi, per la vendita momentanea.

Art. 124 - Le rivendite di carne, oltre ai requisiti anzidetti devono:

a) essere ben ventilate e munite di reti metalliche fitte alle finestre, e di tendine all'ingresso;

b) avere le pareti dove appoggia la carne, rivestite di lastre di marmo o di altro rivestimento impermeabile e liscio, fino all'altezza di circa 2 metri.

c) avere il banco di vendita, ricoperto di marmo, e avere i locali forniti di armadio a rete metallica, e possibilmente forniti di ghiacciaia;

e) usare la più scrupolosa pulizia nei locali e negli arredi; non vi si possono tenere pelli, grassi, ossa e rifiuti freschi;

f) i macellai e gli insergenti dovranno indossare vestaglie o ampi grembiati bianchi o chiari e sempre pulitissimi.

Art. 125 - Nel mercato del pesce, l'ingresso sarà riparato da tendine per le mosche, i banchi saranno in marmo, il pesce sarà protetto dalle mosche, sempre che sia possibile; il locale e gli attrezzi saranno tenuti costantemente puliti, ed i pescivendoli indosseranno vestaglia bianca o chiara sempre pulita.

Vi dovrà essere abbondante acqua per il lavaggio, e condotto smaltito a chiusura idraulica.

Rivendita pesce



**Baccalà**

La dissalazione del baccalà sarà consentita in vasche impermeabili, ad acqua perennemente corrente.

**Trattorie, osterie ecc.**

Art. 126. - Le trattorie, osterie e bettole, saranno provviste di tendina contro le mosche, all'ingresso, e di reticelle alle finestre; di cesso ed ornatoio a sistema inodoro, e collocati, come la cucina, in locale appartato e ben ventilato. Gli esercenti dovranno uniformarsi alle prescrizioni igieniche del presente Regolamento ed alle altre che venissero emanate dal Podestà.

**Vendita ambulante**

Art. 127. - Le norme contenute negli articoli precedenti riguardano pure, in quanto applicabili, la vendita ambulante.

**Capo XII.****Disposizioni generali sull'igiene degli alimenti.****Materie guaste, o alterate**

Art. 128. - A norma dell'art. 124 del I U. so. praticato e dell'art. 107 del Regolamento san. 3-2-901 è proibito fabbricare, tenere in deposito, vendere o tenere per vendere o somministrare come compenso, sostanze alimentari o bevande guaste che presentino segni di decomposizione anche incipiente, o dannose, o insalubri.

E' proibito anche l'uso di acqua contaminata, per la preparazione di generi alimentari o bevande.

Art. 129. - A termini dell'articolo 108 del **Materie adulterate**

Regol. 3-2-901 si considerano adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità, alla denominazione colla quale sono indicati o richiesti, come pure i prodotti alimentari e le bevande spogliati in parte delle proprietà nutritive, o mescolati a materie di qualità inferiore, o comunque trattati, in modo da variane la composizione naturale.

La vendita di tali sostanze è permessa quando portino scritto in modo evidente, l'indicazione delle modificazioni subite.

**Permesse di vendita Colletti-vita**

Art. 130. - A norma dell'art. 60 del C. Pen. le disposizioni contenute negli articoli precedenti, per ciò che riguarda il deposito, la somministrazione e l'uso di sostanze destinate a cibo o bevanda, sono applicabili ai direttori di ospedali, case di ricovero, convitti e simili, agli amministratori di società Cooperative, alberghi, trattorie ecc.

## Capo XIII.

### Igiene degli alimenti Alimenti d'origine animale

#### A) Carne di animali da macello e derivati

Visita  
sanita-  
ria

Art. 131 - La macellazione degli animali bovini, ovini e suini non potrà avere luogo fuori del macello comunale, e gli animali, prima della macellazione, dovranno essere visitati dal Veterinario per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e di condizioni di salute.

Ecce-  
zione  
capretti

Potrà essere consentita, solamente, la macellazione dei capretti e degli agnelli da latte, nelle fattorie, purché siano importati colla pelle e siano visitati dal Veterinario, nel macello o in altro locale, prima della vendita.

Macel-  
lazione  
d'urgen-  
za

Art. 132 - Nei soli casi di meteorismo, timpanite, fulminazione, frattura o lesioni accidentali gravi, che tendano necessariamente alla pronta macellazione, si potrà omettere tale visita, dandone però immediato av-

viso al Veterinario comunale, che visiterà l'animale e constaterà pure se era necessaria l'immediata macellazione.

Art. 133 - Non saranno ammessi alla macellazione i bovini, suini ed ovini:

- a) che siano pregnanti oltre la metà della gestazione;
- b) i bovini e suini di età inferiore ad un mese, e gli ovini di meno di 20 giorni;
- c) che siano vecchi, denutriti o maltrattati, o febricitanti.

Art. 134 - Per la macellazione degli animali si adopererà il metodo che sarà riconosciuto idoneo dal Veterinario comunale.

Art. 135 - Ultimata la macellazione nessuna parte potrà essere asportata dal macello senza aver subito la visita del Veterinario e la bollatura, nelle

parti che questi crederà più opportuno. Le carni mancanti del bollo, saranno sequestrate come carni sospette o di contrabbando.

Art. 136 - Per l'ammissione delle carni al consumo umano, pel destino di esse a scopo industriale,

per cautele e limitazioni che in casi speciali dovranno adottarsi, valgono le disposizioni contenute negli art. 110 e 111 del Regol. s. 3-2-901, nonché

Vigilan-  
za

Bollatu-  
ra

Macel-  
lazione



quelle del Reg. 20-XII-928 N. 3298, ed in mancanza, le norme contenute qui appresso.

**Carni ammalate** - Art. 137 - È proibito l'uso alimentare di carni di animali ammalati, mentre possono venderci per uso industriale, e sotto la debita sorveglianza.

**Insufflazione** - Art. 138 - L'insufflazione di aria nel connettivo sottocutaneo è proibito se fatto con la bocca.

**Protezione veli** - Art. 139 - Nella stagione estiva le carni dovranno essere ben coperte da veli o pannolini e tenute possibilmente in locali freschi ed oscuri.

**Carro trasporto** - Art. 140 - Il trasporto delle carni dal macello alle rivendite, dovrà farsi in carro chiuso, rivestito internamente da lamiere di zinco, e tenuto costantemente pulito.

**Carne importata** - Art. 141 - Il Podestà potrà permettere l'introduzione nel comune di carne macellata fresca alle condizioni dell'art. 112 del Regol. s. 3.2.901, purché sia nuovamente visitata dal veterinario.

**Bassa miacelleria** - Art. 142 - Le carni che senza essere nocive sono di cattivo odore o sapore, o provenienti da infornate, o deteriorate, debbono essere vendute nelle basse macellerie che saranno in locali diversi da quelli dalla vendita di carne normale, col prezzo di vendita sempre affisso, e sotto la sorveglianza dei vigili anno-

nari, che terranno la chiave dell'esercizio in caso di temporanea chiusura.

**Art. 143** - L'uso della carne di animali affetti da tubercolosi sarà permesso quando la malattia interessa un solo organo o viscere, e non sia avvenuta l'infezione del sistema glandolare.

Tale carne sarà venduta nella bassa macelleria, previa distruzione dell'organo infetto, e con cartellino indicante che non deve usarsi se non cotta. Lo stesso trattamento subirà la carne di animali uccisi subito dopo riportata morscatura di animali rabbici.

**Art. 144** - In caso di actinomicosi limitata ad un solo organo, a giudizio del Veterinario, la eliminazione dal consumo potrà essere limitata al solo organo colpito.

I visceri trovati affetti da malattia o da parassiti, verranno distrutti in totalità, evitando la somministrazione ad altri animali, o saranno trattati a giudizio del Veterinario.

**Art. 145** - Le carni dei suini affetti da pancatura leggera, potranno venderci purché siano, sotto la vigilanza sanitaria, sminuzzate, insaccate e tenute per 30 giorni al prosciugamento.

I lardi ed i grassi di detti suini potranno ven-

**Carni panicate**

**Actinomicosi**

dersi dopo salatura di 3 mesi, a custodia del personale annonario.

**Carni insaccate**  
Art. 146 - Nella confezione delle carni insaccate non si potranno mescolare carni di diversi animali senza il permesso dell'Autorità sanitaria, e purchè ciò sia reso noto al pubblico.

**Strutto**  
Art. 147 - La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti bene stagnati, ed esclusivamente con grassi di animali sani, restando proibita la mescolanza con altri grassi o con sostanze estranee, ancorchè non nocive.

**Vigilanza**  
Art. 148 - Gli spacci di carne, i luoghi di deposito, conservazione ecc. saranno oggetto di frequenti improvvise visite sanitarie, e le carni riconosciute guaste, adulterate o comunque non rispondenti ai requisiti del presente Regolamento saranno sequestrate e distrutte.

**Frollatura**  
Art. 149 - La carne non sarà messa in vendita, se non ha subito la necessaria frollatura.

**Carni alterate**  
Art. 150 - È proibito vendere o anche tenere negli spacci, carne in decomposizione anche solo in cipiente, o carni rosse, fosforescenti, alterate per influenze atmosferiche, o per la presenza di larve o d'insetti ecc.

**B) Animali da cortile. Selvaggina, pesci, crostacei e molluschi**

Art. 151 - È proibita la vendita di polli, animali da corte e selvaggina, morti per malattia, e di quelli deteriorati od in istato d'incipiente putrefazione.

Art. 152 - È vietato insufflare aria sottocute agli animali da cortile per farli comparire più grassi, o tenerli nell'acqua o sottometerli ad altra operazione per nasconderne l'inizio della putrefazione.

Gli animali anzidetti debbono portare le tracce dell'avvenuta uccisione.

Art. 153 - La vendita grovaga del pesce è proibita, ma questo deve esser venduto negli spacci appositi, e sotto l'osservanza delle norme generali e speciali qui stabilite.

È consentita soltanto la vendita ambulante dei crostacei, molluschi e anguille.

Art. 154 - È in facoltà dell'Autorità municipale di subordinare la vendita del pesce a visita sanitaria preventiva.

Art. 155 - Saranno sequestrati e distrutti i pesci crostacei ecc.

a) in incipiente alterazione;

b) uccisi con sostanze narcotiche, o pescati in

Visita preventiva

Divieto

Pesci  
crostacei, ecc.

Polli e selvaggina

Frodi



acque pantanose.

- c) le specie nocive o anche sospette;
- d) i pesci salati, marinati o comunque preparati appena si presentino alterati o deteriorati;
- e) conservati da un giorno all'altro, o conservati con ghiaccio in immediato contatto. Esclusione il pesce da taglio, quando si presenta in buone condizioni.

#### Colorazione

Art. 156 - È proibito l'impiego di sostanze coloranti per fare apparire freschi i pesci, crostacei ecc. in incipiente stato di putrefazione.

#### C) Latte, burro, formaggi e latticini

#### Vacchiere

Art. 157 - L'apertura delle vacchiere ed in genere la produzione e vendita del latte sono soggette a licenza del Podestà, che la rilascerà quando conterrano le condizioni previste dall'art. 66 del presente Regolamento, e dal Reg. 9-V-929 N. 994.

Le pareti ed il soffitto saranno frequentemente imbiancate e pulite.

#### Licenza

Art. 158 - Le vacche e le capre destinate a somministrare il latte in città, debbono essere denunziate al Podestà, che rilascerà speciale licenza dietro accertamento e visita del Veterinario, e questi contrassegnerà tali animali con bollo speciale.

#### Visita

Art. 159 - La visita sarà rinnovata 3 volte l'anno, e saranno rifiutati gli animali vecchi, ammalati e denuntiati. Sarà rinnovata inoltre dopo lo sgravio prima di rimetterli in servizio del latte.

#### Malattie

Art. 160 - Se una capra o vacca si ammala il proprietario deve farne immediata denunzia all'Autorità municipale, che farà eseguire la visita al veterinario, per prendere i provvedimenti del caso, sia per il latte sia per le malattie diffuse.

#### Mungitura

Art. 161 - La mungitura non potrà farsi da persona ammalata o da poco convalescente o affetta da piaghe o lesioni alle mani.

Immediatamente prima della mungitura la persona si laverà con cura le mani con acqua e sapone, e laverà anche i capezzoli delle mammelle da mungere.

#### Recipienti

Art. 162 - I recipienti di trasporto del latte dovranno tenersi pulitissimi, e con coperchio, e dovranno avere una scritta fissa, ben chiara, col nome del proprietario, la qualità del latte ed il luogo di provenienza. È proibito far sorbire il latte da detti recipienti.

#### Latte di capra

Art. 163 - Per il latte di capra è consentita la sola vendita grovaga, con mungitura immediata.

#### Divieto

Art. 164 - È vietata la vendita.

a) di colostro;

b) di latte di animali colpiti di malattia alle mammelle o di febbre aftosa, tubercolosi, varuolo, carbonchio, pleuropneumonia essudativa, setticemia, difterite, itterizia, dissenteria, o da altra forma morbosa capace di alterare la natura del latte;

c) di latte con cattivo odore, colore o sapore, o proveniente da animali curati con sostanze tossiche;

d) di latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido, o che contenga sostanze pervenute accidentalmente, o aggiuntevi, o che coaguli con acido carbonico, o colla ebollizione;

e) di latte annacquato o comunque sofisticato.

L. annacquato

Art. 165 - Si riterrà *annacquato* il latte di vacca che alla temperatura di 15° abbia una densità inferiore a 1,029 e contemporaneamente sostanza grassa meno del 4,00 ed un residuo magro inferiore a 9,00, oppure quando il suo siero abbia, a 15° una densità inferiore a 1,027.

Prova di stalla

Art. 166 - Nel caso di contravvenzione per sospetto d'annacquamento, se venisse contestazione, si procederà infra due giorni, ed a spese del contravventore, alla *prova della stalla*, ossia all'analisi del liquido ottenuto dalla mescolanza dei lattini di tutti i capezzoli

La detta prova si considererà favorevole allo interesso, se la differenza si mantiene intorno a 1 grado del densimetro, a 0,300 per la materia grassa e ad 1,00 per il residuo magro.

Art. 167 - Il latte di vacca potrà venderci anche *scremato o centrifugato*, purché tale qualità sia dichiarata sul recipiente, in modo evidente.

A termini dell'art. 61 del R. D. 30-XII-923, è vietata la vendita di *latte rigenerato* per diluizione di quello condensato, quando contenga meno del 3,00 di sostanza grassa.

Art. 168 - È proibita la vendita di burro

a) inacidito, muffito, azzurro, sudicio, amaro o con odore e sapore anormali.

b) proveniente dal latte di cui all'art. 164,

c) colorato con sostanze nocive, o misto a sostanze eterogenee;

d) conservato con borato di soda in proporzione superiore al 2,300, o con altre sostanze diverse dal cloruro di sodio;

e) con meno di 8,00 di sostanza grassa.

Art. 169 - Il burro ottenuto dal siero o dalla *ricotta*, dovrà esser venduto con la denominazione: *burro di siero o di ricotta*.



**Margarina** - Art. 170 - La fabbricazione e vendita della *margarina* è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Regolamento 10-IX-1895 N. 625.

**Formaggio e derivati** - Art. 171 - E' proibita la vendita di *ricotta*, *agliata*, *crema*, *formaggi*, ed altri derivati del latte, in qualunque modo guasti, alterati o provenienti dal latte di cui all'art. 164.

**Grassi animali** - Art. 172 - E' proibito vendere a scopo alimentare grassi animali inaciditi, o alterati nel colore; odore, e sapore, o comunque sofisticati, o provenienti da animali affetti da malattie per le quali è proibita la macellazione.

**Uova** - Art. 173 - E' proibito vendere uova guaste o comunque alterate, oppure che galleggino parzialmente in una soluzione di sale comune al 7<sup>o</sup>°.

Le uova conservate con la calce o con altro sistema, si possono vendere, purchè ne siano a conoscenza i compratori.

## Alimenti d'origine vegetale.

A) - *Cereali, farine, pane, paste, grassi, olii vegetali*

Art. 174 - A termini dell'art. 107 del Regol. Cereali e egumi secchi  
3.2.901 è vietata la vendita dei cereali e legumi secchi.

a) oleati, umidi, contenenti lolla o sostanze minerali estranee;

b) imbrattati da semi, nocivi o che danno prodotti di odore e sapore cattivo (loglio, mello, rafano selvatico, rinanto, melampiro);

c) invasi da cittogame (Segala cornuta, carbone, verde del granturco, volpe o ruggine);

d) guasti da parassiti animali, o alterati, o avanziati per fermentazione ecc.

I grani impuri od avanziati si possono vendere per alimentazione degli animali domestici, ma in questo caso debbono essere annunziati come tali.

Art. 175 - E' proibita la vendita e distribuzione di farine:

a) ottenute da cereali nelle condizioni come sopra;

b) mescolate con sostanze eterogenee, come allume, solfato di rame, o di zinco, talco, creta ecc.

Farina

c) alterate per fermentazione, inacidimento, o invase da parassiti animali o vegetali.

Si considerano alterate per inacidimento, le farine che contengano un'acidità superiore a quella corrispondente a gr. 0,25 di acido lattico, per cento di farina.

Art. 176 - Le miscele di farine debbono essere dichiarate, e quelle di qualità diverse devono essere poste in commercio col nome della qualità inferiore.

Art. 177 - La lavorazione del pane dovrà farsi con tutte le cautele di nettezza, per ciò che riguarda gli ambienti, gli attrezzi ed il personale.

I locali della panificazione devono essere asciutti, ventilati, perfettamente puliti e imbiancati, non comuniceranno, con cessi o stalle, né saranno adibiti a stanze da dormire. È vietato tenervi animali.

È vietato lavorarvi incompletamente vestiti o con vesti sudicie, ma si deve indossare vestaglie bianche e pulite.

Art. 178 - Nella fabbricazione del pane si deve far uso di farine di buona qualità, di acqua pura di condotta, di lievito ben conservato, e non alterato per fermentazione troppo avanzata. Si deve usare la massima pulizia. I lavoratori dovranno indossare vestaglia bianca e sempre pulita.

#### Miscela di farine

#### Lavorazione del pane

#### Locali

*Vedi anche art. 117*

#### Fabbricazione del pane

Art. 179 - È proibita la vendita del pane fabbricato.

a) colle farine di cui all'art. 175;

b) mal lievitato o mal cotto, fermentato o comunque alterato o insudiciato.

Art. 180 - Il pane deve avere crosta dura, friabile di colore giallo dorato, e dello spessore di pochi mm. mollica di colore uniforme, soffice, buchetellata, non attaccaticcia, né macchiata, né acida.

#### Caratteri del pane

Non deve contenere una quantità d'acqua superiore al 33<sup>o</sup>, né più del 2<sup>o</sup>/<sub>10</sub> di sostanze minerali, estrazione fatta del cloruro di sodio aggiunto per la salatura.

Art. 181 - Il pane va distinto in tre qualità:

#### Qualità

a) Prima qualità: pane di pasta dura: deve contenere da 0,85 a 0,90 di materie minerali, per cento di pane secco, e non più del 32<sup>o</sup>/<sub>10</sub> di acqua;

b) Seconda qualità: pane di pasta dura: deve contenere da 1 a 1,35<sup>o</sup>/<sub>10</sub> di materie minerali;

c) pane di pasta molle non può contenere più del 36<sup>o</sup>/<sub>10</sub> di acqua.

Art. 182 - Il trasporto del pane ai locali di vendita o a domicilio dei privati dovrà essere fatto in ceste ben pulite, e ben protette dalla polvere e da

#### Tra-

#### sporto



## Pasta

qualunque causa di contaminazione.

Art. 183 - E' vietata la vendita delle paste alimentari:

- preparate con farine di cui all'art. 175;
- preparate con miscele di farine, a meno che con cartellino, sia dichiarata la natura;
- alterate per cattiva conservazione (acide, invase da parassiti, sudiciume, ecc.)

Le paste debbono vendersi assolutamente asciutte. Sono consentite non del tutto prosciugate, quelle dette di *torchio*, destinate al consumo immediato.

## Colorazione

Art. 184 - E' permessa la colorazione della pasta con sostanze coloranti innocue, e purchè con cartellino sia dichiarato al compratore la natura della colorazione. Sono esenti da tale dichiarazione, le paste all'uovo.

## Qualità

Art. 185 - La pasta va distinta in prima e seconda qualità:

Quella di 1° qualità non dovrà fornire una quantità di materie minerali (ceneri) superiore a 0,75 g<sup>o</sup> e quella di 2° qualità non superiore a 1,19 g<sup>o</sup>

## Locali

Art. 186 - I locali dove si fabbricano le paste alimentari debbono rispondere a tutti i requisiti stabi-

liti nel presente regolamento per i locali di produzione del pane.

Art. 187 - E' vietato vendere a scopo alimentare oli e grassi vegetali:

- inaciditi, o alterati nel colore, odore e sapore;
- provenienti da semi putrefatti;
- inquinati con acido solforico, carbonati alcalini o minerali, ecc

Art. 188 - La fabbricazione e vendita degli oli commestibili sono disciplinate dal R. D. Legge 30 XII-929 N. 2316 e dal R.D.L. 15 ott. 925 N. 2033.

## B) Frutta, legumi freschi, erbaggi, funghi

Art. 189 - E' proibita la vendita di frutta, legumi freschi, erbaggi e simili, immaturi, guasti, fermentati o alterati, tuberi germoglianti, o resi insalubri.

Frutta  
verdure  
ecc.

La frutta dolce, e possibilmente anche i vegetali che possono consumarsi crudi, debbono essere ben protetti dalle mosche.

Art. 190 - E' proibita la vendita di funghi alterati, bacati, velenosi o sospetti di esserlo.

Funghi

## Generi di pasticceria e drogheria.

### A) - *Conserven alimentari, miele, zucchero confetti, sciroppi e marmellate*

#### Divieti

Art. 191 - La vendita di ogni conserva alimentare, confetti, miele, dolci, sciroppi, marmellate, e simili, è proibita se:

- a) sono alterati, sofisticati o addizionati con sostanze estranee, anche a scopo di conservazione;
- b) colorati con sostanze nocive;
- c) contenenti saccarina o sostanze dolcificanti diverse dal saccarosio o dal glucosio puro.

Lo zucchero o saccarosio non dovrà contenere glucosio o altra sostanza estranea.

I sali di rame per inverdire le conserve non potranno eccedere 1 decigramo di rame per ogni Kg. della parte solida della conserva.

#### Pasticcerie

Art. 192 - Le pasticcerie dovranno essere tenute con la massima pulizia, ed i dolci dovranno essere tenuti in recipienti, al riparo dalla polvere e dagli insetti.

### B) - *Caffè, cioccolato, droghe.*

Art. 193 - È proibito mettere in vendita sotto nome di caffè, una sostanza in grani o in polvere che non sia costituita esclusivamente dal seme delle piante di caffè.

I succedanei del caffè e le miscele di questi col caffè, non debbono contenere sostanze nocive e non potranno essere messi in vendita che con la scritta

#### « Surrogato di caffè »

Art. 194 - È proibito vendere cioccolato in Cioccolato tavoletta o bevanda comunque sofisticato.

Art. 195 - È vietata la vendita di droghe e Droghe spezie la cui qualità non corrisponde al nome col quale sono vendute, o che siano avariate, esaurite o in qualunque modo adulterate o falsificate.



## Capo XIV.

### Igiene delle bevande.

#### *Vino, birra, bevande alcoliche, aceto, acque gazoze, ghiaccio*

**Preparazione e commercio**  
 Art. 196 - La preparazione a scopo di vendita ed il commercio dei vini e vinelli, sono disciplinati dal D. L. luogotenenziale 12-IV-917 N. 7295 e relativo Regol. 21-II-918 N. 316, nonché dal R. D. 15 ottobre 925 N. 2033 e relativo regolamento.

**Divieti**  
 Art. 197 - E' proibito di vendere vino o vinello:  
 a) sensibilmente alterato, per malattia (infezione, inacidimento, amarezza, vischiosità e simili);  
 b) avariato per sapore di muffa o simili;  
 c) contenente sostanze nocive;  
 d) vino annacquato o aceticato;

**Vino inacidito**  
 Art. 198 - S'intende aceticato, quel vino che abbia un'acidità volatile superiore a gr. 1,60 per litro se calcolata come acido acetico, o superiore a gr. 2 se calcolata come acido tartarico.

**Vino colorato**  
 Art. 199 - E' proibita l'aggiunta al vino, di qualunque materia colorante o di altri sali solubili o

acidi, che non siano quelli contenuti nel vino naturale e nelle debite proporzioni.

**Vino gessato**  
 Art. 200 - E' proibita la vendita dei vini che contengono più di gr. 2 per litro, di solfato potassico, a meno che non portino scritto in modo visibile, l'indicazione di « *Vini Gessati* ».

**Birra**  
 Art. 201 - La preparazione ed il commercio della birra sono regolati dalle disposizioni contenute nell'art. 121 del Regol. S. 3-2-901 N. 45.

**Divieti**  
 Art. 202 - E' proibita la vendita di birra:  
 a) con meno di 30% di alcool, o con un grado di fermentazione minore del 48 o/0;

b) torbida o affetta dall'inacidimento, vischiosità ecc. o comunque avariata o di cattivo sapore;  
 c) addizionata a sostanze estranee.

**Spiriti**  
 Art. 203 - La fabbricazione e la vendita di sostanze alcoliche sono disciplinate dal regolamento del testo unico della legge sugli spiriti (16-IX-909 N. 704 e Regol. 20-11-909 N. 762, nonché da ogni altra disposizione legislativa).

**Divieti**  
 Art. 204 - E' vietato di vendere rhum, liquori, tinture ed essenze contenenti acido cianidrico in dose nociva (più di gr. 0,20 per litro) o alcool metilico,

o acidi minerali, o metalli tossici, e in genere qualunque altra sostanza nociva.

**Aceto**  
Art. 205 - Il nome di *aceto* o *di aceto di vino* è riservato al prodotto ottenuto colla fermentazione acetica del vino o del vinello sano, e che contenga almeno il 4% di acido acetico, senza aggiunta di materie coloranti o di altre sostanze.

**Aceto corrotto e guasto**  
Art. 206 - È proibito di vendere o tenere per vendere, aceto ottenuto da vino corrotto, oppure aceto guasto e contenente:

- a) acidi liberi, come ac. solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, tartarico, oppure bisolfati;
- b) sostanze vegetali di sapore forte, come pepe di Spagna, zenzero, timo ecc.;
- c) aldeidi, sostanze erupureumat. sale comune (se è oltre gr. 1 per litro), composti metallici tossici, e sostanze coloranti nocive.

**Acque gazoze**  
Art. 207 - Sono proibiti la fabbricazione e lo smercio delle acque gazoze e minerali artificiali, la cui preparazione sia fatta con acqua impura, o che contengano acidi minerali, rame, piombo, saccarina o altre sostanze dolcificanti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.

**Gelati li monate**  
Art. 208 - È proibito tenere o vendere bevande gazoze, gelati, limonate ecc.:

a) ottenute con acque gazoze diverse dalle menzionate sopra;

b) con sciroppo di zucchero non raffinato;

c) guaste, o torbide, o contenenti sudiciume o sostanze eterogenee.

Le presenti disposizioni riguardano i prodotti posti in vendita nei caffè, bars, chioschi o per le strade.

Art. 209 - I venditori ambulanti di acque minerali, limonate e simili, dovranno tenere tali bevande in recipienti rigorosamente puliti, chiusi in maniera che sia reso impossibile l'attingimento diretto.

Dovranno tenere un altro recipiente con acqua pura per lavarvi i bicchieri

Art. 210 - Per gli scopi della vigilanza igienica si ammettono due qualità di ghiaccio, *alimentare* e *industriale*.

Art. 211 - Il ghiaccio alimentare dev'essere preparato con acqua pura di condotta, mentre il ghiaccio industriale può esser fabbricato con qualunque acqua.

Negli alberghi, trattorie, caffè ecc. il ghiaccio per uso industriale non si potrà adoperare che per le ghiacciaie e per gli apparecchi refrigeranti.

In ogni caso sarà tenuto completamente separato dal ghiaccio alimentare, e se ne deve indicare in modo ben visibile la qualità e la fabbrica di provenienza.

Venditori ambulanti

Ghiaccio

Ghiaccio alimentare



## Capo XV.

### Suppellettili da cucina e da tavola, oggetti d'uso domestico, giocattoli ecc.

Suppellettili da cucina

Art. 212 - A termini degli art. 114 della L. s. e 125 del Regolamento generale s. modificato dalla legge 23 giugno 1904 N. 369, è proibito di vendere o tenere per vendere:

1) suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi oggetto destinato a mettersi in contatto coi cibi e le bevande che siano:

a) fatti di piombo o zinco, o con leghe contenenti più del 10<sup>o</sup> di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua;

b) stagnati con stagno contenente piombo oltre l'1<sup>o</sup>;

c) rivestiti d'uno strato vetrificato o smaltato che messo a contatto per 24 ore con una soluzione all'1<sup>o</sup> di acido acetico, ceda piombo al liquido;

d) fatti di rame od ottone e non rivestiti di stagnatura-integra, o saldati con lega di stagno e piombo contenenti di quest'ultimo più del 10<sup>o</sup>.

Giocattoli

2) gli oggetti di gomma e caoutchouc per uso di giocattoli, poppatoi, ecc. contenenti piombo, arsenico, o qualunque metallo nocivo;

3) stagnole per avvolgere sostanze alimentari, contenenti piombo più dell'1<sup>o</sup>;

4) gli oggetti soprannumerati contenenti più di un decimillesimo (1 centigr. per ogni 100 grammi) di arsenico.

Collettività

Art. 213 - Nei convitti, ospizi, trattorie, carceri ecc. e in tutte le collettività, gli utensili da cucina e da tavola dovranno sempre corrispondere alle prescrizioni di cui all'art. precedente, e dovranno esser mantenuti e conservati colla massima pulizia.

## Capo XVI.

### Materie coloranti per sostanze alimentari e per carte e recipienti per le stesse.

Art. 214 - È vietato preparare, vendere o tenere per vendere, sostanze alimentari contenenti materie coloranti nocive, a termini dell'art. 185 del T. U. l. s. e dal R. D. 30-X-924 N. 1938.

Art. 215 - Per avvolgere, contenere, misurare sostanze alimentari non si possono adoperare carta o tela colorata con colori nocivi, né carta manoscritta o usata.

Le dimensioni e il peso della carta dovranno corrispondere al quantitativo di merce contenuta, e cioè:

Per ogni 100 grammi di merce, non si dovrà usare carta o sacchetti di peso oltre gr. 4 e ciò fino a gr. 900.

Per 1 kg. di merce non più di gr. 30 di carta, e così per le frazioni oltre il chilogrammo.

Per 3 kg. di merce, non più di gr. 70 di carta e così per le frazioni.

Per 5 kg. non più di gr. 100.

Colori nocivi

Peso di carta da involgere

## Capo XVII.

### Profumerie cosmetici, dentifrici ed altri oggetti destinati all'uso personale e domestico.

Art. 216 - È proibito vendere o ritenere per vendere cosmetici, tinture per colorare i capelli, dentifrici, ecc., contenenti metalli tossici, quando sugli involucri non portino apposta la scritta ben visibile « Può essere nocivo » con caratteri alti almeno 4 millimetri, giusta le disposizioni del R. D. 30-X-924 citato.

Art. 217 - Le stesse disposizioni devono essere osservate per la preparazione e vendita delle liscivie contenenti sostanze velenose, come l'ipoclorito di sodio ecc. e di qualsiasi materia destinata all'uso personale o domestico, quando contenga sostanze velenose.

Art. 218 - È permessa la libera vendita della polvere di cipria formata a base di solfuro di cadmio, ossido di zinco, solfuro di zinco, o di rame, o di stagno e delle loro leghe.

Art. 219 - Sono proibite i clori arsenicali nella colorazione.

Cosmetici ecc.

Liscivia

Cipria

Stoffe



- a) delle stoffe per indumenti, mobili, tappezzerie non artificiali, oggetti di cartolena, giocattoli, ecc.
- b) delle vernici per pareti, porte, mobili ed altri oggetti di uso domestico.

## TITOLO V.

### Misure contro le malattie infettive dell'uomo e degli animali

#### Capo XVIII.

#### Misure contro le malattie infettive dell'uomo.

##### *A) Della denuncia*

Art. 220 - A termini dell'art. 124 del T. U.  
della L. s. e 64 del R. D. 30-12-923 N. 2889, d'opera  
Prestazione

tutti i Medici iscritti nell'Ordine s'in-tenuti a prestare la loro opera, a richiesta del Prefetto, nel Comune di Ragusa.

A termine dell'art. 66 del R. D. sopracitato, in caso di manifestazione di malattie infettive, ogni cittadino è tenuto a dare le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal Podestà, sentito l'U. Sanitario.

#### Denuncia

Art. 221 - Per il disposto dell'art. 123 del I. U. della L. S. dell'art. 63 del R. D. 30. XI. 1923 N. 2889 e del R. D. 9. X. 1921 N. 1981 qualunque medico abbia osservato, nel territorio del Comune, un caso di malattia infettiva e diffusiva, anche semplicemente sospetta, deve farne immediata denuncia al Podestà ed all'U. S. e coadiuvarli, ove occorra, nell'esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia.

Qualora più medici abbiano visitato una stessa persona inferma l'obbligo della denuncia spetta a tutti.

Art. 222 - Ai sensi dell'art. 123 del T. U. L. S. del 1. VIII. 1907 N. 636, è obbligatoria per medici la denuncia delle seguenti malattie, anche se trattasi di casi sospetti (d; M. 15. X. 1923):

a) morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo e vaiu-

loide, ileotifo, inf. paratifiche, febbre mediterranea, Leishmaniosi (kala Azar) dissenteria bacillare ed amebica, meningite cerebro-spinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, encefalite letargica, influenza epidemica, difterite e croup, pertosse, parotite epidemica (orecchioni), febbre puerperale, tifo pelecchiale, lebbra, colera e infezioni coleriformi, febbre gialla, peste bubbonica, tifo ricorrente;

b) la tubercolosi polmonare:

— quando si riscontra nelle collettività in genere (ospizi, orfanotrofi, scuole, collegi, alberghi, case di cura ecc.)  
— in tutti i casi in seguito a decesso o cambiamento di alloggio;

— nelle latterie e vacchene.

c) la malaria e la pellagra;

d) la sifilide trasmessa per balatico mercenario o riscontrata sotto forma di manifestazioni contagiose, in qualunque collettività;

e) il tracoma e le congiuntiviti contagiose riscontrate in qualunque collettività, e l'oftalmoblenorrea dei neonati;

f) l'anchilostomiasi, la trichiniasi, la tigna e la scabbia;

g) i casi di rabbia o anche di semplici morsi-



*ture*, inferte da animali rabici o sospetti di esserlo, ed i casi di *carbonchio*, *morra* e *farcino* nell'uomo.

**Denunzia per le scuole**  
 Art. 223 - Agli effetti del Regolamento 9-X-921 N. 1981 e del D.M. 15-X-923, per la difesa delle malattie infettive nelle scuole, è obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie, oltre alle precedenti dell'art. 222, quando si riscontrano in persone che frequentano a qualunque titolo le scuole pubbliche o private, asili e istituti di istruzione:

- a) *erisipela*, *orecchioni*, *tosse convulsiva*, *influenza*,
- b) *tubercolosi cutanea ulcerosa*, *ossea* e *giantolare*, con seni fistolosi aperti all'esterno;
- c) *tutte le congiuntiviti contagiose*;
- d) *tigne*, *scabbia*, *stati impetiginosi della pelle*, *pediculosi*.

**Altre malattie infettive**  
 Art. 224 - A norma dell'art. 3 del D.M. 15-X-923 è fatto obbligo inoltre ai Sanitari, di denunziare qualunque malattia infettiva non considerata nei due precedenti articoli, quando per la sua natura o per il numero dei casi riscontrati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

**Malattie nei postriboli**  
 Art. 225 - A norma dell'art. 15 del Regolamento per la profilassi delle malattie celtriche, 25-3-923 N. 846, i Medici Visitori hanno l'obbligo di

denunziare immediatamente, le donne trovate affette da blenorragia; ulcera semplice contagiosa; e da infezioni sifilitiche con manifestazioni contagiose.

Essi debbono inoltre denunziare quelle che riscontrano affette da tubercolosi, tigne, scabbia, pediculosi, tracoma o da altra malattia diffusiva.

**Obbligo delle levatrici**  
 Art. 226 - A termini dell'art. 2 del Regolamento per l'esercizio ostetrico 6-XII-928 N. 3318 le levatrici, ove manchi il Medico, debbono fare denuncia all'Ufficio sanitario appena la temperatura di una puerpera superi i 38°; nonché quando incontrino casi di oftalmia dei neonati.

**Art. 227** - La denuncia sarà trasmessa nel più breve tempo, consegnandola all'Ufficio sanitario o ai Vigili Urbani, e dovrà contenere:

a) cognome, nome, paternità, abitazione e provenienza dell'infermo e possibilmente anche il giorno in cui cominciò la malattia;

b) la diagnosi, accertata o sospetta;

c) se il malato frequenta una scuola, istituto ecc. se abbia avuto convivenza con scolari, o Insegnanti, o con altra persona che frequentino nelle scuole o negli Istituti pubblici o privati;

d) tutte le altre osservazioni che il Medico credesse necessario di fare, e se si provvede, sotto la sua

**Modalità della denuncia e altri obblighi**

responsabilità, all'isolamento ed alle necessarie disinfezioni e cautele, o se vi si deve provvedere, dallo Ufficio d'igiene.

Il Sanitario ha l'obbligo di avvisare l'Ufficio d'igiene del giorno in cui si ritiene che l'individuo sia guarito, o quando l'infermo morisse, o cambiasse alloggio affinché l'Ufficio possa regolarsi per la riammissione degli infermi alla scuola e possa far praticare le necessarie disinfezioni, se saranno richieste, o saranno state malamente eseguite.

**Persone obbligate alla denuncia**  
 Art. 228 - Oltre al medico curante, hanno pure l'obbligo di denunciare al Podestà, i casi di malattie infettive, i direttori di collegi, di ricoveri, di opifici, di scuole e simili, e gli albergatori, qualora si manifestassero in individui ivi accolti o frequentanti:

#### B) - Isolamento e disinfezione

**Inchiesta sanitaria**  
 Art. 229 - A norma dell'art. 123 della legge sanitaria e dell'art. 141 del Regol. G. S. ricevuta una denuncia, l'Uff. S. personalmente, o per mezzo del personale tecnico da lui dipendente, deve eseguire una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione, e accertarsi anche con

frequenti visite, che il medico curante abbia dato e la famiglia eseguisca, le istruzioni del caso.

Il medico e la famiglia dell'infermo hanno obbligo di coadiuvare e ubbidire l'Uff. S. nella esecuzione dei provvedimenti che egli crederà di ordinare nell'interesse dell'igiene pubblica (isolamento o disinfezioni).  
 Art. 230 - In tutti i casi di malattie diffuse il medico curante dovrà dare alle persone che assistono ed avvicinano l'infermo, le istruzioni, e prendere egli stesso tutte le precauzioni consigliate dalla scienza, per evitare la propagazione del contagio.

Nei casi di malattie indicate all'art. 222 lettera a) del presente Regol. salvo le misure che crederà di prendere l'Autorità municipale, il medico curante dovrà, sotto la sua responsabilità:

I - provvedere all'isolamento dell'infermo e delle persone che l'assistono, e se ciò non fosse possibile in casa, o quando la gravità del caso lo impone richiedere il trasporto dell'infermo nel *Locale municipale d'isolamento*;

II - prescrivere alle persone che assistono l'infermo tutte le misure adatte a preservare dal contagio;

III - vigilare che le escrezioni dell'infermo si raccolgano in vasi adatti, contenenti soluzioni antisettiche,

**Isolamento e disinfezioni**



e dopo intima mescolanza si versino nella latina, la quale dovrà essere anch'essa regolarmente disinfettata.

IV - vigilare e assicurarsi che durante la malattia siano disinfettati gli oggetti d'uso personale e domestico, e distrutti col fuoco gli oggetti di medicatura e di poco valore;

V - fare immergere la biancheria dell'infermo in soluzioni antisettiche (sublimato al 2 per, 1000 per la durata di due ore), o mantenerle avvolte in panni bagnati in detta soluzione, finchè non siano asportati per la disinfezione;

VI - fare eseguire durante la malattia, la pulitura del pavimento e dei mobili, esclusivamente con panni bagnati in soluzioni antisettiche;

VII - adottare tutte le precauzioni adatte ad evitare il trasporto del contagio fuori della casa dello infermo.

**Casi speciali**  
Art 231 - E' sempre in facoltà dell'Autorità sanitaria di applicare d'Ufficio le misure di cui all'articolo precedente, quando ne sia trascurata o male eseguita l'applicazione dalla famiglia.

Si dovranno applicare sempre di Ufficio, quando si tratti di grave pericolo.

**Art. 232** - Quando risulti che l'isolamento a domicilio non venga bene osservato, l'Autorità comunale provvederà a che l'isolamento sia assicurato per mezzo di agenti speciali, a spese della famiglia del malato, finchè l'Ufficiale Sanitario lo ritenga necessario, ovvero praticherà l'isolamento nel Locale apposito municipale.

**Art. 233** - Quando la casa in cui si è manifestata una malattia infettiva non presenti, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario i voluti requisiti per l'attuazione delle norme di profilassi necessarie, ed esponga a pericolo le persone che vi abitano, si procederà allo sgombero di essa, trasportando gli infermi nel Locale d'isolamento e le persone sane in locali appartati, per l'occorrente periodo d'osservazione, mentre si procederà al risanamento della casa infetta.

**Art. 234** - Quando si tratta di malattie esotiche, facilmente diffusibili, o di altre giudicate similmente pericolose, l'isolamento a cura dell'Ufficio sarà esteso non solo all'infermo e alle persone che lo assistono, ma agli abitanti della casa stessa e, ove occorra, del gruppo di case nelle quali si è manifestata la malattia.

**Isolamento speciale**

**Durata dell'isolamento**

Art. 235 - Gli infermi saranno tenuti isolati fino alla completa guarigione batterica, e cioè finché non sia cessato ogni pericolo di disseminazione del contagio.

L'isolamento delle persone che hanno avuto contatto cogli infermi, quando l'Autorità sanitaria lo ha adottato, durerà fino a che non sia completamente trascorso il presunto periodo d'incubazione, a decorrere dal distacco dell'ammalato.

Queste persone, prima di esser messe in libertà, dovranno sottoporsi a bagni o lavaci disinfettanti, e indossare abiti e biancherie non infetti.

**Divieti**

Art. 236 - È proibito asportare dalla casa dell'ammalato biancheria o altri oggetti, prima che siano stati disinfettati, ed è proibito sbattere tappeti, spazzare a secco, e in qualsiasi modo far sollevare polvere.

**Disinfezioni**

Art. 237 - È obbligatoria la disinfezione della biancheria dagli effetti lettereci e personali, appartenenti agli infermi delle malattie indicate allo art. 222, a-b, e può essere resa obbligatoria nei casi d-s-e-f-g.

È obbligatoria altresì la disinfezione delle abitazioni degli ammalati delle malattie indicate all'art. 222 a-b, e sarà limitata alla stanza dell'infermo o estesa alle altre stanze, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario

Art. 238 - Sono obbligatorie la generale, disinfezione e ripulitura, almeno una volta l'anno, per gli ospedali, istituti di ricovero o di cura pubblici e privati, nonché per gli alberghi, le locande, le pensioni ecc. pubblici

A tale scopo, eccetto che negli istituti che ne abbiano i mezzi adatti per eseguire bene le disinfezioni (che dovranno essere sempre sorvegliate dal personale dell'Ufficio d'Igiene, dietro compenso di L. 5,00 fino a tre ore di assistenza), queste saranno eseguite dal personale dell'Ufficio d'Igiene, dietro compenso, come appresso

Art. 239 - Per le disinfezioni di cui sopra, sarà corrisposto il pagamento di L. 5,00 per ogni ambiente.

I cinematografi saranno disinfettati ogni 30 giorni, mediante rimborso di L. 10,00 per ogni 100 MC. di ambiente.

I teatri saranno disinfettati almeno una volta, al principio di ogni stagione di recite, con indennizzo di L. 50,00 ogni volta.

Detti versamenti andranno a beneficio del Municipio per una terza parte, e del personale dell'Ufficio di Igiene, per rimanente.

Di ogni disinfezione verrà rilasciata apposita ricevuta e dichiarazione, dall'Ufficiale Sanitario.

**Disinfezioni periodiche dei luoghi pubblici**



Qualora il proprietario dei locali di cui sopra, si ricusa di fare il versamento anticipato, il Podestà si riserva d'interdire l'esercizio.

#### Disinfezione scuole

Art. 240 - Tutte le scuole, asili ed istituti comunali d'istruzione e di educazione, dovranno essere disinfettati prima dell'inizio dell'anno scolastico e ogni volta che l'Autorità sanitaria lo ritenga opportuno.

Le scuole, i collegi, ecc. privati, son tenuti alla stessa disposizione, rimborsando le spese come sopra è detto per le altre collettività.

#### C) - *Misure ordinarie e generali contro le malattie infettive e contagiose*

#### Divieto di sputare

Art. 241 - A norma dell'art. 161 del Regolamento gen. san. 3-11-901 N. 45, nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno, esercizi aperti al pubblico, saranno tenuti recipienti speciali per raccogliere gli sputi e sarà scritto in modo evidente, il divieto di sputare fuori dei medesimi.

Tali recipienti dovranno contenere polveri o soluzioni adatte, da rinnovarsi periodicamente.

Il divieto di sputare sarà pure dichiarato nelle vetture omnibus di uso pubblico.

Art. 242 - A norma dell'art. 140 del citato Regolamento gen. san. è proibito vendere o regalare abiti usati ovvero oggetti di vestuario o letteracci, se non sono stati disinfettati. A prova dell'avvenuta disinfezione, ogni oggetto dovrà portare un bollo a piumbo o altro contrassegno dell'Ufficio d'Ig.

Oggetti usati

Art. 243 - I barbieri e profumieri debbono:

Barbieri

a) indossare una giacca di tela bianca da tenere costantemente pulita;


b) lavarsi le mani con acqua e sapone, prima di ogni operazione;

c) usare accappatoi o asciugamani di bucato, sempre puliti;

d) disinfettare gli strumenti prima di servirne, o con lavaggio in alcool, con immersione in acqua bollente, o con altro mezzo approvato dall'Ufficio d'Ig.

E' vietato di servirsi di piumino per spargere la cipria sulla pelle rasata, dovendo all'uopo adottare polverizzatori a secco, o singoli batuffoli di cotone da distruggere appena usati una volta.

Tutte le norme indicate sopra, dovranno riportarsi su cartellini forniti dal Municipio, e fissati in parte ben visibile dell'esercizio.



93

92



fatti da una malattia che non comporti senza pericolo la vaccinazione in tale periodo di età.

#### Bambini infermi

Art. 250. - I bambini che per constatata infermità furono dispensati dalla vaccinazione in una sessione, devono esservi assoggettati nella sessione successiva.

#### Esito negativo

Art. 251. - I bambini vaccinati con esito negativo debbono essere vaccinati nuovamente, dopo circa 8 giorni, e poi in ogni sessione successiva, fino all'esito positivo, ovvero finché lo giudichi necessario l'Ufficiale Sanitario.

#### Rivaccinazione

Art. 252. - La vaccinazione dovrà ripetersi poi entro l'ottavo anno di età, ed ogni volta che, per condizioni speciali di pericolo di diffusione di vaiuolo, sia tenuto necessario dalle Autorità sanitarie.

#### Verifica della vaccinazione

Art. 253. - Tutti i vaccinati debbono essere presentati o debbono presentarsi al Vaccinatore, fra il 7° e il 10° giorno, per esserne registrato l'esito.

I Vaccinati privatamente sono sottoposti allo stesso obbligo, ma possono inviare all'Ufficio d'Igiene un attestato del Medico vaccinatore, con l'esito, qualora l'Ufficiale Sanitario lo ritenga sufficiente.

In difetto di questa verifica, non potrà esser rilasciato alcun certificato di vaccinazione, e i contrav-

ventori vanno soggetti ad una multa da 5 a 25 lire. I certificati fatti da Medici privati, per esser validi, debbono portare la vidimazione dell'Ufficio d'Igiene.

#### Certificati dei Medici privati

Art. 254. - Gli attestati di subita vaccinazione saranno rilasciati gratuitamente e in carta libera, dall'Ufficiale Sanitario, in base alle annotazioni dei Registri dell'Ufficio.

#### Certificati. Modalità

Nessuno potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private, o agli esami ufficiali, o in Istituti di educazione ecc. o in fabbriche, officine ecc. e in qualsiasi collettività, se non presenti il certificato legale di subita vaccinazione con esito positivo, o se avendo oltrepassato l'ottavo anno di età non presenti il certificato di subita rivaccinazione con esito positivo, a meno che la rivaccinazione non sia stata ripetuta almeno tre volte con esito negativo in tre anni successivi.

#### E) - Misure speciali contro alcune malattie

Art. 255. - Nei casi di Tubercolosi polmonare verificatisi nei collegi, orfanotrofi, alberghi e in qualunque comunità, i Direttori di tali Istituti non possono trattenere tali infermi in cura, se a giudizio dell'Autorità sanitaria non dispongono di locali e di servizi adatti.

#### Tubercolosi polmonare

In caso diverso gli infermi saranno rimandati in ospedali appositi, o in famiglia, e si procederà ad una accurata disinfezione dei locali infetti e degli oggetti usati dall'infermo.

#### Sputacchiere

Art. 256 - Nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno e di passaggio, nelle chiese, negli uffici, negli esercizi aperti al pubblico in tutte le collettività, devono tenersi recipienti con soluzioni antisettiche o calce, per raccogliervi gli sputi, e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei medesimi.

#### Malattie celtiche

Art. 257 - Per le misure contro la diffusione delle malattie celtiche, provvedono il Regol. Speciale 25-III-923 N. 846, e le istruzioni Ministeriali 15-VIII-923 N. 23500 -AG, nonché il Regolamento Generale s. del 3-II-901, dall'art. 168 al 186; il Regolamento legislativo 4-VII-918 N. 1395, e l'Ordinanza ministeriale 6-1-919

#### Febbre puerperale

Art. 258 - Le Levatrici son tenute all'osservanza del Regolamento speciale del servizio ostetrico, emanato col R. D. 6-XII-928 N. 3318 e relative istruzioni.

#### Malattie esotiche

Art. 259 - Tutti i viaggiatori provenienti da luoghi infetti di colera, peste bubbonica, febbre gialla,

lotte, ilseotifo, inf. paratifiche, febbre mediterranea, Leishmani si (kala Azar) dissenteria bacillare ed amebica, meningite coerebro spinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, encefalite letargica, influenza epidemica, difterite e croup, pertosse, parotite epidemica (orecchioni), febbre puerperale, tifo petecchiale, lebbra, colera e infezioni coleriformi, febbre gialla, peste bubbonica, tifo ricorrente;

b) la tubercolosi polmonare.

— quando si riscontra nelle collettività in genere (ospizi, orfanotrofi, scuole, collegi, alberghi, case di cura ecc);

— in tutti i casi in seguito a decesso o cambiamento di alloggio;

— nelle latterie e vaccherie.

c) la malaria e la pellagra;

d) la sifilide trasmessa per baliatico mercenario o riscontrata sotto forma di manifestazioni contagiose in qualunque collettività;

e) il tracoma e le congiuntiviti contagiose riscontrate in qualunque collettività, e l'oftalmoblenorrea dei neonati;

f) l'anchilostomiasi, la trichinosi, la tigna e la scabbia;

g) i casi di rabbia o anche di semplici morica.



*ture inferte da animali rabici o sospetti di esserlo, ed i casi di carbonchio, morva e farcino nell'uomo.*

**Denun-  
zia  
per le  
scuole**

Art. 223. Agli effetti del Regolamento 9-X-921 N. 1981 e del D. M. 15-X-923, per la difesa delle malattie infettive nelle scuole, è obbligata la denuncia delle seguenti malattie, oltre alle precedenti dell'art. 222, quando si riscontrano in persone che frequentano a qualunque titolo le scuole pubbliche o private, asili e istituti di istruzione:

- a) *erisipela, orecchioni, tosse convulsiva, influenza,*
- b) *tubercolosi cutanea ulcerosa, ossea e ghiandolare, con seni fistolosi aperti all'esterno;*
- c) *tutte le congiuntiviti contagiose;*
- d) *tigne, scabbia, stati impetiginosi della pelle, pediculosi.*

**Altre  
malat-  
tie in-  
fettive**

Art. 224. A norma dell'art. 3 del D. M. 15-X-923 è fatto obbligo inoltre ai Sanitari, di denunziare qualunque malattia infettiva, non considerata nei due precedenti articoli, quando per la sua natura o per il numero dei casi riscontrati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

**Malat-  
tie nei  
postri-  
boli**

Art. 225. A norma dell'art. 15 del Regolamento per la profilassi delle malattie celliche, 25-3-923 N. 846, i Medici Visitori hanno l'obbligo di

denunziare immediatamente le donne trovate affette da blenorragia, ulcera semplice contagiosa, e da infezioni sifilitiche con manifestazioni contagiose.

Essi debbono inoltre denunziare quelle che riscontrano affette da tubercolosi tigne, scabbia, pediculosi, tracoma o da altra malattia diffusiva.

Art. 226. Ai termini dell'art. 2 del Regolamento per l'esercizio ostetrico 6-XII-928 N. 3318 le levatrici, ove manchi il Medico, debbono fare denuncia all'Ufficio sanitario appena la temperatura di una puerpera superi i 38°, nonchè quando incontrino casi di oftalmia dei neonati.

Art. 227. La denuncia sarà trasmessa nel più breve tempo, consegnandola all'Ufficio sanitario o ai Vigili Urbani, e dovrà contenere:

- a) cognome, nome, paternità, abitazione e provenienza dell'infermo e possibilmente anche il giorno in cui cominciò la malattia;
- b) la diagnosi, accertata o sospetta;
- c) se il malato frequenta una scuola, istituto ecc. se abbia avuto convivenza con scolari, o Insegnanti, o con altra persona che frequentino nelle scuole o negli Istituti pubblici o privati;
- d) tutte le altre osservazioni che il Medico credesse necessario di fare, e se si provvede, sotto la sua

**Obbligo  
delle  
levatrici**

**Modali-  
tà della  
denun-  
zia ed  
altri ob-  
blighi**

responsabilità all'isolamento ed alle necessarie disinfezioni e cautele, o se vi si deve provvedere dallo Ufficio d'igiene.

Il Sanitario ha l'obbligo di avvisare l'Ufficio d'igiene del giorno in cui si ritiene che l'individuo sia guarito, o quando l'infermo morisse, o cambiasse alloggio affinché l'Ufficio possa regolarsi per la riammissione degli infermi alla scuola e possa far praticare le necessarie disinfezioni, se saranno richieste, o saranno state malamente eseguite.

Art. 228. Oltre al medico curante, hanno pure l'obbligo di denunciare al Podestà, i casi di malattie infettive, i direttori di collegi, di ricoveri di opifici, di scuole e simili, e gli albergatori, qualora si manifestassero in individui ivi accolti o frequentanti.

**Persone obbligate alla denuncia**

### B) - Isolamento e disinfezione

Art. 229. A norma dell'art. 123 della legge sanitaria e dell'art. 141 del Regol. G. S. ricevuta una denuncia, l'Uff. S. personalmente, o per mezzo del personale tecnico da lui dipendente, deve eseguire una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione, e accettarsi anche, con

**Inchiesta sanitaria**

frequenti visite, che il medico curante abbia dato e la famiglia eseguisca, le istruzioni del caso.

Il medico e la famiglia dell'infermo hanno obbligo di coadiuvare e ubbidire l'Uff. S. nella esecuzione dei provvedimenti che egli credette di ordinare nell'interesse dell'igiene pubblica (isolamento o disinfezioni).

Art. 230. In tutti i casi di malattie diffuse il medico curante dovrà dare alle persone che assistono ed avvicinano l'infermo, le istruzioni, e prendere egli stesso tutte le precauzioni consigliate dalla scienza, per evitare la propagazione del contagio.

Nei casi di malattie indicate all'art. 222 lettera a) del presente Regol. salvo le misure che crederà di prendere l'Autorità municipale, il medico curante dovrà sotto la sua responsabilità:

I - provvedere all'isolamento dell'infermo e delle persone che l'assistono e se ciò non fosse possibile in casa, o quando la gravità del caso lo impone richiedere il trasporto dell'infermo nel *Locale municipale d'isolamento*;

II - prescrivere alle persone che assistono l'infermo tutte le misure adatte a preservare dal contagio;

III - vigilare che le escrezioni dell'infermo si raccolgano in vasi adatti, contenenti soluzioni antisettiche,

**Isolamento e disinfezioni**



e dopo intima mescolanza si versino nella latrina, la quale dovrà essere anch'essa regolarmente disinfettata;

IV - vigilare e assicurarsi che durante la malattia siano disinfettati gli oggetti d'uso personale e domestico, e distrutti col fuoco gli oggetti di medicatura e di poco valore;

V - fare immergere la biancheria dell'infermo in soluzioni antisettiche (sublimato al 2 per 1000 per la durata di due ore), o mantenerle avvolte in panni bagnati in detta soluzione, finchè non siano asportati per la disinfezione;

VI - fare eseguire durante la malattia, la pulizia del pavimento e dei mobili, esclusivamente con panni bagnati in soluzioni antisettiche;

VII - adottare tutte le precauzioni adatte ad evitare il trasporto del contagio fuori della casa dello infermo

#### Casi speciali

Art. 231 - E' sempre in facoltà dell'Autorità sanitaria di applicare d'Ufficio le misure di cui all'articolo precedente, quando ne sia trascurata o male eseguita l'applicazione dalla famiglia.

Si dovranno applicare sempre di Ufficio, quando si tratti di grave pericolo

Art. 232 - Quando risulti che l'isolamento a domicilio non venga bene osservato, l'Autorità comunale provvederà a che l'isolamento sia assicurato per mezzo di agenti speciali, a spese della famiglia del malato, finchè l'Ufficiale Sanitario lo ritenga necessario, ovvero praticherà l'isolamento nel Locale apposito municipale.

Art. 233 - Quando la casa in cui si è manifestata una malattia infettiva non presenti, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario i voluti requisiti per l'attuazione delle norme di profilassi necessarie, ed esponga a pericolo le persone che vi abitano, si procederà allo sgombero di essa, trasportando gli infermi nel Locale d'isolamento e le persone sane in locali appartati, per l'occorrenza periodo d'osservazione, mentre si procederà al risanamento della casa infetta.

Art. 234 - Quando si tratta di malattie esotiche, facilmente diffusibili, o di altre giudicate similmente pericolose, l'isolamento a cura dell'Ufficio sarà esteso non solo all'infermo e alle persone che lo assistono, ma agli abitanti della casa stessa e, ove occorra, del gruppo di case nelle quali si è manifestata la malattia.

#### Isolamento speciale

**Art. 235** - Gli infermi saranno tenuti isolati fino alla completa guarigione batterica, e cioè finché non sia cessato ogni pericolo di disseminazione del contagio.

L'isolamento delle persone che hanno avuto contatto cogli infermi, quando l'Autorità sanitaria lo ha adottato, durerà fino a che non sia completamente trascorso il presunto periodo d'incubazione, a decorrere dal distacco dell'ammalato.

Queste persone, prima di esser messe in libertà, dovranno sottoporsi a bagni o lavaci disinfettanti, e indossare abiti e biancherie non infetti.

**Art. 236** - È proibito asportare dalla casa dell'ammalato biancheria o altri oggetti, prima che siano stati disinfettati, ed è proibito sbattere tappeti, spazzare a secco, e in qualsiasi modo far sollevare polvere.

**Art. 237** - È obbligatoria la disinfezione della biancheria dagli effetti lettercci e personali, appartenenti agli infermi delle malattie indicate allo art. 222, a-b, e può essere resa obbligatoria nei casi d-s-e-f-g.

È obbligatoria altresì la disinfezione delle abitazioni degli ammalati delle malattie indicate all'art. 222 a-b, e sarà limitata alla stanza dell'infermo, o, estesa alle altre stanze, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario

**Art. 238** - Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura almeno una volta l'anno, per gli ospedali, istituti di ricovero o di cura pubblici e privati, nonché per gli alberghi, le locande, le pensioni ecc.

A tale scopo, eccetto che negli Istituti che ne abbiano i mezzi adatti per eseguire bene le disinfezioni (che dovranno essere sempre sorvegliate dal personale dell'Ufficio d'Igiene, dietro compenso di L. 5,00 fino a tre ore di assistenza), queste saranno eseguite dal personale dell'Ufficio d'Igiene, dietro compenso, come appresso.

**Art. 239** - Per le disinfezioni di cui sopra, sarà corrisposto il pagamento di L. 5,00 per ogni ambiente. I cinematografi saranno disinfettati ogni 30 giorni, mediante rimborso di L. 10,00 per ogni 100 MC. di ambiente.

I teatri saranno disinfettati almeno una volta, al principio di ogni stagione di recite, con indennizzo di L. 50,00 ogni volta.

Detti versamenti andranno a beneficio del Municipio per una terza parte, e del personale dell'Ufficio di Igiene, per rimanente.

Di ogni disinfezione verrà rilasciata apposita ricevuta e dichiarazione dall'Ufficiale Sanitario.

**Disinfezioni**  
periodi  
che dei  
luoghi  
pubblici



Qualora il proprietario dei locali di cui sopra, si ricusa di fare il versamento anticipato, il Podestà si riserva d'interdire l'esercizio.

#### Disinfezione scuole

Art. 240 - Tutte le scuole, asili ed istituti comunali d'istruzione e di educazione, dovranno essere disinfettati prima dell'inizio dell'anno scolastico e ogni volta che l'Autorità sanitaria lo ritiene opportuno.

Le scuole, i collegi ecc. privati, son tenuti alla stessa disposizione, rimborsando le spese come sopra è detto per le altre collettività.

#### C) - *Misure ordinarie e generali contro le malattie infettive e contagiose*

##### Divieto di sputare

Art. 241 - A norma dell'art. 161 del Regolamento gen. san. 3-1-90 N. 45, nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno, esercizi aperti al pubblico, saranno tenuti recipienti speciali per raccogliere gli sputi e sarà scritto in modo evidente, il divieto di sputare fuori dei medesimi.

Tali recipienti dovranno contenere polveri o soluzioni adatte, da rinnovarsi periodicamente.

Il divieto di sputare sarà pure dichiarato nelle vetture omnibus di uso pubblico.

#### Art. 242 - *Oggetti usati*

A norma dell'art. 140 del citato Regolamento gen. san. è proibito vendere o regalare abiti usati, ovvero oggetti di vestituario o letterecchi, se non sono stati disinfettati. A prova dell'avvenuta disinfezione, ogni oggetto dovrà portare un bollo a piumbo o altro contrassegno dell'Ufficio d'Ig.

#### Art. 243 - *Barbieri*

I barbieri e profumieri debbono: a) indossare una giacca di tela bianca da tenere costantemente pulita;

b) lavarsi le mani con acqua e sapone, prima di ogni operazione;

c) usare accappatoi o asciugamani di bucato, sempre puliti;

d) disinfettare gli strumenti prima di servirsene, o con lavaggio in alcool, con immersione in acqua bollente, o con altro mezzo approvato dall'Ufficio d'Ig.

E' vietato di servirsi di piumino per spargere la cipria sulla pelle rasata, dovendo all'uopo adottare polverizzatori a secco, o singoli batuffoli di cotone da distruggere appena usati una volta.

Tutte le norme indicate sopra, dovranno riportarsi su cartellini forniti dal Municipio, e fissati in parte ben visibile dell'esercizio.

*D) Misure speciali e straordinarie in caso di minaccia o sviluppo di epidemie*

**Vaccinazione antiva-  
tuolosa**

Art. 244. Verificandosi casi di vaiuolo, oltre alle misure di cui agli articoli precedenti, si provvederà immediatamente alla vaccinazione di tutte le persone che:

- abitano nella casa infetta o nelle case vicine, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario;
- convivono con persone che abbiano avuto contatto coll'ammalato o colla di lui famiglia;
- siano destinate all'assistenza dell'infermo o alla vigilanza della famiglia.

Tale vaccinazione è obbligatoria per tutti; a meno che non si dimostri con assoluta certezza che sia stato vaccinato da meno di un anno, e con esito positivo. In caso di esito negativo, la vaccinazione deve essere ripetuta.

Le persone che si trovano assenti nel momento in cui i Medici praticano la vaccinazione agli altri, hanno l'obbligo di presentarsi all'Ufficio d'Igiene nei giorni e nelle ore indicati dalla diffida loro intimata.

**Altre  
vaccina-  
zioni**

Art. 245. E' in facoltà del Podestà di rendere obbligatorie, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, quelle pratiche vaccinali che fossero riconosciute efficaci a

prevenire lo sviluppo di determinate malattie infettive.

**Lavan-  
daia**

Art. 246. Al primo manifestarsi di malattie diffusive, il Podestà potrà obbligare le lavandaie del rione in cui si verificarono i casi suddetti, di lavare in locali appositi, ove si terranno, a cura del Comune, appositi mastelli con soluzioni antisettiche per immergervi tutti gli oggetti prima di lavarli.

**Nettezza  
za ur-  
bana**

Art. 247. Gli assuntori dei servizi di nettezza pubblica dovranno ottemperare a tutte le disposizioni che riceveranno dal Podestà per il più sollecito ed acconcio modo di allontanamento delle immondizie; per regolare l'innaffiamento delle vie ecc.

**Acqua  
e fognat-  
tura**

Art. 248. Saranno dal Podestà ordinate ispezioni tecnico-igieniche straordinarie:

- alle condutture di acqua potabile, dalle sorgenti alla distribuzione nelle case e nelle vie;
- alle fognature e latrine, pubbliche e private per verificare la impermeabilità, pultura, disinfezione ecc.

**Vacci-  
nazione  
neonati**

Art. 249. L'obbligo della vaccinazione, a norma dell'art. 67 del R. D. 30-XII-923 N. 2889 è fatto per tutti i neonati, entro il primo semestre solare successivo alla nascita. Sono esclusi da tale obbligo:

- I bambini che abbiano sofferto il vaiuolo.
- Quelli che da certificato medico risultino af-



fetti da una malattia che non comporti senza pericolo la vaccinazione in tale periodo di età.

**Bambini infermi**

Art. 250 - I bambini che per constatata infermità furono dispensati dalla vaccinazione in una sessione, devono esservi assoggettati nella sessione successiva.

**Esito negativo**

Art. 251 - I bambini vaccinati con esito negativo debbono essere vaccinati nuovamente, dopo circa 8 giorni, e poi in ogni sessione successiva, fino all'esito positivo, ovvero finchè lo giudichi necessario l'Ufficiale Sanitario.

**Rivaccinazione**

Art. 252 - La vaccinazione dovrà ripetersi poi entro l'ottavo anno di età, ed ogni volta che, per condizioni speciali di pericolo di diffusione di vaiuolo, sia tenuto necessario dalle Autorità sanitarie.

**Verifica della vaccinazione**

Art. 253 - Tutti i vaccinati debbono essere presentati o debbono presentarsi al Vaccinatore, fra il 7° e il 10° giorno, per esserne registrato l'esito.

I Vaccinati privatamente sono sottoposti allo stesso obbligo, ma possono inviare all'Ufficio d'Igiene un attestato del Medico vaccinatore, con l'esito, qualora l'Ufficiale Sanitario lo ritenga sufficiente.

In difetto di questa verifica, non potrà esser lasciato alcun certificato di vaccinazione, e i contrav-

ventori vanno soggetti ad una multa da 5 a 25 lire. I certificati fatti da Medici privati, per esser validi, debbono portare la vidimazione dell'Ufficio d'Igiene.

**Certificati dei Medici privati**

Art. 254 - Gli attestati di subita vaccinazione saranno rilasciati gratuitamente e in carta libera, dall'Ufficiale Sanitario, in base alle annotazioni dei Registri dell'Ufficio.

Nessuno potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private, o agli esami ufficiali, o in Istituti di educazione ecc. o in fabbriche, officine ecc. e in qualsiasi collettività, se non presenti il certificato legale di subita vaccinazione con esito positivo, o se avendo oltrepassato l'ottavo anno di età non presenti il certificato di subita rivaccinazione con esito positivo, almeno che la rivaccinazione non sia stata ripetuta almeno tre volte con esito negativo in tre anni successivi.

### *E) - Misure speciali contro alcune malattie*

Art. 255 - Nei casi di Tubercolosi polmonare verificatisi nei collegi, orfanotrofi, alberghi e in qualunque comunità, i Direttori di tali istituti non possono trattenerne tali infermi in cura, se a giudizio dell'Autorità sanitaria non dispongono di locali e di servizi adatti.

**Tubercolosi polmonare**

In caso diverso gli infermi saranno rimandati in ospedali appositi, o in famiglia, e si procederà ad una accurata disinfezione dei locali infetti e degli oggetti usati dall'infermo.

#### Sputacchiere

Art. 256 - Nelle abitazioni collettive, negli stabilimenti industriali, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno e di passaggio, nelle chiese, negli uffici, negli esercizi aperti al pubblico in tutte le collettività, devono tenersi recipienti con soluzioni antisettiche o calce, per raccogliere gli sputi, e sarà scritto in modo evidente il divieto di sputare fuori dei medesimi.

#### Malattie celtiche

Art. 257 - Per le misure contro la diffusione delle malattie celtiche, provvedono il Regol. Speciale 25-III-923 N. 846, e le istruzioni Ministeriali 15-VIII-923 N. 23500 - AG; nonchè il Regolamento Generale s. del 3-II-901, dall'art. 168 al. 186; il Regolamento legislativo 4-VII-918 N. 1395, e l'Ordinanza ministeriale 6-1-919.

#### Febbre puerperale

Art. 258 - Le Levatrici son tenute all'osservanza del Regolamento speciale del servizio ostetrico, emanato col R. D. 6-XII-928 N. 3318 e relative istruzioni.

#### Malattie esotiche

Art. 259 - Tutti i viaggiatori provenienti da luoghi infetti di colera, peste bubbonica, febbre gialla,

ed altre malattie esotiche, debbono sottoporsi a vigilanza speciale (presentandosi all'Ufficio d'igiene) per la durata che sarà stabilita dalle Ordinanze sanitarie.

#### Misure sanitarie

Art. 260 - In caso di malattie esotiche, l'obbligo della denuncia viene esteso agli albergatori, affittacamere ecc. L'isolamento sarà esteso, oltre che all'infermo, a chi lo assiste, e se occorre, anche agli abitanti della stessa casa o di altre case vicine, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

#### Stracci, effetti d'uso ecc.

Art. 261 - Saranno sottoposti a disinfezione, per cura dell'Autorità Sanitaria, tutti agli oggetti che arrivano da luoghi infetti, qualora non siano stati disinfettati da altra Autorità.

#### Tracoma ed oftalmie con tagiose

Art. 262 - Gli ammalati di tracoma, per poter frequentare le scuole pubbliche o private, o essere ammessi in opifici, laboratori, miniere ecc; debbono essere muniti di speciale libretto rilasciato dall'Ufficio d'Igiene ove si assicuri la regolarità della cura, ripresentando il libretto all'Ufficio d'Igiene ogni mese almeno.

Gli infermi di congiuntiviti contagiose non possono frequentare le scuole o le collettività, durante il periodo di diffusibilità del male, e prima della riammissione debbono essere forniti di attestato rilasciato dall'Ufficiale Sanitario.



Tigne,  
scabbia  
ecc.

Art. 263 - Gli individui affetti da tigne, scabbia, stati impetiginoidi della cute, pediculosi ecc. non possono essere ammessi nelle scuole, nei laboratori ecc. senza certificato medico vistato dall'Ufficiale Sanitario per constatare il regolare corso della cura.

## Capo XIX.

### Misure contro le malattie infettive e contagiose degli animali

Art. 264 - La denuncia, che per l'art. 193 del T. U. della L. s. 1° VIII 1907; debbono fare i Veterinari che hanno in cura animali colpiti da malattie infettive, sarà scritta sopra un modulo a stampa che a cura dell'Ufficio d'Igiene vien fornito ai veterinari e depositato presso le Farmacie.

Tali denunce debbono essere inviate all'Ufficio di Igiene o per cura del proprietario del bestiame infetto, o per mezzo di qualunque Agente municipale.

Art. 265 - Agli effetti del citato art. 193, e dell'art. 1° del Regolamento di Polizia veterinaria (R. D. 10-V-914 N. 533) le malattie infettive e contagiose soggette a denuncia sono:

il carbonchio ematico, il c. sintomatico, il baro bufalino, la morva, il vaiolo degli ovini e caprini, la rogna, la peste bovina, l'afra epizootica, il malrosso dei suini, la pneumonite infettiva degli equini e suini, la pleuropolmonite essudativa dei bovini, la tubercolosi, l'ematuria dei bovini, la peste suina, l'aga-

Denuncia

Malattie infettive

lassia, la *stittide equina*, l'*idrofobia*, il *colera dei polli*, il *farcino criptococcico*, ed altre, che il Ministro o il Prefetto indicassero con speciale ordinanza.

**Modalità della denuncia**

Art. 266 - Nella denuncia sarà indicato:

- la specie, la razza, il mantello e il numero degli animali;
- la diagnosi certa o presunta della malattia, o la morte improvvisa per causa ignota;
- la stalla, o casa privata, o armento in cui il caso si è verificato, col nome, cognome e domicilio del proprietario;

d) se siano state prese le misure più urgenti per impedire la diffusione della malattia, e le osservazioni che si crede necessario di fare, a norma dell'Ufficio d'Igiene.

**Persone obbligate alla denuncia**

Art. 267 - I proprietari o detentori di animali, hanno obbligo di fare immediatamente la denuncia nei modi indicati all'art. precedente, o verbalmente all'Ufficio d'Igiene, della malattia infettiva o sopetta o dei conseguenti casi di morte che si verificassero nel bestiame da essi posseduto.

Quando chiamino il Veterinario, spetta a questi l'obbligo della denuncia.

Art. 268 - Ricevuta una denuncia, l'Ufficio d'Igiene procede, a mezzo del Veterinario, ad un sopralluogo, per constatare la malattia e prendere le misure adatte ad impedire la diffusione.

Queste misure consistono:

- nell'isolamento degli animali infetti, o di tutta la mandria se occorre;
- nella disinfezione delle stalle, dei locali di ricovero dell'animale infermo e di tutte le suppellettili, a giudizio del Veterinario;
- nella custodia dell'animale morto, in attesa dell'autopsia se occorre, del trasporto e del seppellimento;
- nell'applicazione delle altre prescrizioni del Regolamento di Polizia veterinaria in vigore.

Art. 269 - Gli animali morti per malattia infettiva devono essere bruciati, e quando ciò non sia possibile debbono, alla presenza del Veterinario o di persona dell'Ufficio d'Igiene essere sotterrati (con tutta la pelle incisa in più parti), in una fossa profonda e distante almeno 200 metri da ogni abitazione, e da serbatoi d'acqua.

Vi si getterà sopra, una sufficiente quantità di calce viva, e vi si rasserà la terra.

Art. 270 - Gli animali appartenenti alla stessa mandria dell'animale infetto, verranno tenuti sotto sor-

Isolamento, sequestrazione, disinfezioni

Distruzione animali morti

Sequestro



veglanza, ed è vietato farli comunicare con altri, per tutto il tempo prescritto dal Podestà, sentito il parere dell'Ufficio d'Igiene.

Lungo i confini del terreno assegnato a tali animali saranno collocati dei segnali d'allarme ben visibili a distanza (*Zona infetta di*).

#### Trasferimento

Art. 271 - Il trasferimento della mandria in altra località, quando sia reso necessario e consentito dal Podestà, sentito l'Ufficio d'Igiene, dovrà essere attuato con le norme delle leggi in vigore e con le seguenti modalità:

Deve esser fatto di notte, con accompagnamento di persona dell'Ufficio d'Igiene che precederà l'armento e avvertirà i conduttori di bestiame che s'incontreranno lungo la via, e ne farà allontanare gli altri animali che vagassero liberamente.

Per tale accompagnamento sarà dovuto all'impiegato sanitario, il mezzo di trasporto e L. 20,00 d'indenità.

#### Tosatura ovini infetti

Art. 272 - È vietata la tosatura degli ovini infetti dalle malattie di cui all'art. 75 del Regolamento 10-V-914, senza speciale permesso scritto del Podestà. In tal caso il Veterinario vigilerà che la lana ricavata dalla tosatura sia disinfettata, e che, alla fine

del servizio, i tosatori disinfettino la loro persona, gli abiti e gli strumenti del mestiere.

Art. 273 - Gli animali delle mandrie in cui Abberrati siansi manifestati casi infettivi debbono dissetarsi in abbeveratoi speciali riservati a tale uso, che alla guarnigione degli animali, saranno ben disinfettati.

Art. 274 - Chiunque nel territorio del Comune possiede o detiene cani, deve farne denuncia all'Ufficio d'Igiene, entro 15 giorni dal possesso. La denuncia è obbligatoria anche per i cani esenti da tassa.

All'atto della denuncia, il denunziante riceverà una piastrina metallica col numero corrispondente a quello della denuncia annotata sul Registro. Detta piastrina dovrà essere attaccata in modo duraturo sulla parte frontale della muscuola o sul collare, e in casi di smarrimento o logoramento, ne verrà rilasciata un'altra, dietro pagamento di centesimi 50.

Art. 275 - La sostituzione d'un cane denunciato, dovrà essere notificata dal possessore, e così pure colui che cessa di possedere un cane, deve farne dichiarazione entro 15 giorni e restituire la piastrina.

Art. 276 - Tutti i cani, condotti o no al guinzaglio, devono essere *continuamente muniti di muscuola*.

I guardiani e proprietari di armenti, potranno

tenere i cani senza museruola, soltanto di notte e in campagna.

La museruola deve essere solida e fatta a graticola con maglie non superiori a due centimetri di lato, in modo da impedire che il cane possa mordere.

Art. 277 - I cani trovati senza la prescritta museruola, saranno accalappiati e tenuti in apposito locale. Trascorsi 6 giorni, senza che i proprietari li abbiano reclamati saranno uccisi. Il prezzo del riscatto è di L. 15 00, e questi emolumenti andranno per metà a favore del Municipio e per l'altra metà a favore dell'accalappiatore. In caso di recidiva, il riscatto viene elevato a L. 100.

Sospetto di rabbia denunciata

Art. 278 - Ogni possessore di cane è rigorosamente tenuto a dare immediata denuncia all'Ufficio d'igiene di qualunque indizio, anche semplicemente sospetto, di sviluppo di rabbia in alcuno dei suoi animali.

Cani morsicatori

Art. 279 - I cani e i gatti che mordono i cittadini, saranno accalappiati e mantenuti in osservazione nel canile comunale, per almeno 15 giorni, dopo di che potranno essere riconsegnati ai proprietari, su parere del Veterinario.

Durante la degenza nel canile, i proprietari, sono tenuti a provvedere a proprie spese al mantenimento di detti animali.

Art. 280 - I cani, i gatti ed altri animali che diano sintomi di rabbia, e quelli morsi da animali sospetti o sconosciuti, saranno sequestrati nel canile municipale e tenuti in osservazione, a spese del proprietario, sotto la vigilanza del veterinario.

Art. 281 - Trascorsi 4 mesi per cani e gatti, o 3 mesi per bovini, equini, ecc. quelli riconosciuti sani saranno restituiti e quelli riconosciuti rabbiosi, saranno uccisi e distrutti, e saranno praticate ampie disinfezioni nella località.

Art. 282 - A termini dell'art. 53 del regolamento veterinario 10-V-914, qualora nel territorio del Comune si siano constatati casi di rabbia, o il Comune sia stato percorso da un cane rabbico, il Podestà, oltre le misure precedenti dovrà prescrivere:

a) che nelle sei settimane successive i cani qualunque muniti di museruola, non possono circolare se non condotti al guinzaglio;

b) che i cani accalappiati non saranno restituiti ai proprietari, se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione, di cui all'art. 282, sempre a spese dei possessori o detentori.

Rabbia sospetta

Periodo d'osservazione e Destinazione finale

Rabbia accertata



Tali denunce, da farsi sui Moduli A ed A bis della Statistica del Regno, debbono indicare l'età, il sesso, lo stato civile del defunto, il domicilio ecc.

Art. 284 A termini dell'art. 55 del T. U. Causa del decesso

l. s. e dell'art. 3 del Regolamento speciale di Polizia mortuaria 25-VII-1892, tutti gli esercenti la professione di Medico debbono, in ogni caso di morte, denunciare al Podestà la malattia che ne è stata la causa, e per esso all'Ufficio dello Stato civile, o direttamente, o sotto la loro responsabilità, per cura della famiglia. Ciò, non più tardi di 24 ore dal decesso.

In mancanza del Medico, la denuncia della causa di morte deve esser fatta dal necroscopo, sulle indicazioni avute dai familiari

Art. 285 A termini degli art. 2 e 4 del Regolamento di P. M. citato, chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza, o rinvenga membri o pezzi di carni od ossa umane, è obbligato a farne denuncia all'Autorità Giudiziaria, o verbalmente o in iscritto, anche consegnandola a un Agente municipale.

I Medici debbono denunciare anche i feti espulsi morti, e le membra amputate. In mancanza dei

Rinvenimento di cadaveri o di membra ecc

### TITOLO VI.

## Polizia mortuaria

### Capo XX.

#### Denuncia e verifica decessi.

Art. 283 I capi di famiglia, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque collettività, devono denunciare all'Ufficio dello Stato civile ogni caso di morte che si verifici fra coloro che ne fanno parte, non più tardi di 24 ore dal presunto decesso.

Obbligo della denuncia

Medici, i feti saranno denunziati dalla Levatrice  
 Necro- Art. 286 - Il Medico incaricato della verifica  
 scopo del decesso, deve senza indugio accedere nella casa  
 del defunto, ed accertata la morte, colle ricerche e  
 gli esperimenti suggeriti dalla scienza, consegnerà alla  
 famiglia la dichiarazione (bollettino necroscopico) da  
 esibire allo Stato civile

Morte Art. 287 - Ove siavi un lontano sospetto di  
 appa- morte apparente, il Medico metterà in opera tutti i  
 rente mezzi opportuni per richiamare in vita la persona, e  
 ripeterà la visita finché non abbia avuto la piena cer-  
 tezza della morte.

Necro- Per i decessi negli ospedali, nei ricoveri e simili; il  
 scopia Podestà potrà autorizzare il Medico dello Stabilimento  
 nei Ri- ad eseguire la visita necroscopica.

Doveri Art. 288 - Il Necroscopo ha l'obbligo d'inda-  
 del Né- gare la causa del decesso, quando:  
 croscopo a) siavi indizio di morte per causa delittuosa. In  
 po questo caso ne farà pronta denuncia all'Autorità Giu-  
 diziana e ne farà speciale annotazione nella sche-  
 da di accertamento;

b) possa ritenere che il decesso sia dovuto a  
 malattia infettiva. In questo caso ne darà pronto av-  
 viso all'Ufficio d'Igiene e adotterà intanto quei prov-

vedimenti d'isolamento e disinfezione reclamati dal caso

Art. 289 - E' proibito rimuovere il cadavere dal  
 Divieti posto in cui trovasi, applicare mastice sul viso per  
 ricavarne l'effigie, chiuderlo in cassa ecc. prima che  
 ne sia constatato il decesso, dal Necroscopo.

## Capo XXI.

### Periodo d'osservazione, incasatura e trasporto cadaveri.

Art. 290 - E' vietato al Custode del Cimitero  
 di ricevere nel Deposito d'osservazione cadaveri, se non  
 dietro ordine scritto dello Stato civile o dell'Autorità  
 Giudiziana. In quest'ultimo caso ne renderà avvertito  
 lo Stato civile.

Art. 291 - Di nessun cadavere può, in via or-  
 dinaria, essere permessa l'autopsia, l'imbalsamazione,  
 l'inumazione o la cremazione prima che siano trascorse  
 24 ore di osservazione, a partire dal presunto decesso.

Art. 292 - Durante le dette 24 ore i cadaveri  
 saranno custoditi in casa, dalle persone di famiglia, e

Autoriz-  
 zazione  
 all'tra-  
 sporto

Periodo  
 d'osser-  
 vazione

Modali-  
 tà



queste dovranno provvedere a che non siano impediti eventuali manifestazioni di vita.

Il periodo d'osservazione potrà essere espletato anche nelle Chiese autorizzate, o nella *sala comunale d'osservazione*. Nel primo caso, in cui occorre il consenso dell'Autorità sanitaria, la custodia dovrà essere assunta a cura della famiglia o del Rettore della Chiesa, nel secondo sarà assunta dal Custode del Cimitero e dal personale dipendente, e potranno assistervi anche i parenti.

Art. 293 - In osservanza al disposto degli art. 13 e 16 del Regolamento speciale di P. M. 25-VII-1892, il Comune ha delle Sale d'osservazione, per i cadaveri di persone:

- a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso o indecoroso mantenerle durante il periodo d'osservazione;
- b) morte in seguito ad accidente, in luogo pubblico;
- c) morte per malattia contagiosa;
- d) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 294 - Nel Cimitero, oltre alla Sala d'osservazione, vi sarà annessa una Camera mortuaria per ricevere in deposito temporaneo i cadaveri prima del seppellimento, ed una *Sala d'autopsia*.

Camera mortuaria sala d'autopsie

Art. 295 - La Sala d'osservazione, la Camera mortuaria e la Sala d'autopsie dovranno essere costruite colle norme degli art. 127 a 131 del Regolamento spec. di P. M. sopraccitato.

Art. 296 - E' vietato tenere in osservazione a domicilio o nelle Chiese, i cadaveri di persone morte per latte contaggiose, colera, scarlattina, morbillo, tifo esantematico, difterite, colera, i quali invece, saranno inviati direttamente al Cimitero a compiersi il periodo d'osservazione.

Questi cadaveri debbono essere involti in lenzuolo izuppato in soluzione di sublimato al 2 per mille e dovranno esser trasportati senza pompa funebre, colle persone strettamente necessarie.

Art. 297 - E' vietato esporre, trasportare e seppellire cadaveri, se non nelle casse. Queste saranno di legno leggero e ben confezionate, per i cadaveri da inumare, e saranno fornite gratuitamente dal Comune ai Poveri, quando la loro morte non sia avvenuta in Istituti a cui spetti tale somministrazione.

Per i cadaveri da tumulare, la cassa dev'essere metallica e saldata a fuoco, sotto la sorveglianza del Custode del Cimitero, cui spetta un'indennità di L. 5,00 per tale assistenza.

Incassa tura per inumazione

Art. 295 - La Sala d'osservazione, la Camera mortuaria e la Sala d'autopsie dovranno essere costruite colle norme degli art. 127 a 131 del Regolamento spec. di P. M. sopraccitato.

Art. 296 - E' vietato tenere in osservazione a domicilio o nelle Chiese, i cadaveri di persone morte per latte contaggiose, colera, i quali invece, saranno inviati direttamente al Cimitero a compiersi il periodo d'osservazione.

Questi cadaveri debbono essere involti in lenzuolo izuppato in soluzione di sublimato al 2 per mille e dovranno esser trasportati senza pompa funebre, colle persone strettamente necessarie.

Art. 297 - E' vietato esporre, trasportare e seppellire cadaveri, se non nelle casse. Queste saranno di legno leggero e ben confezionate, per i cadaveri da inumare, e saranno fornite gratuitamente dal Comune ai Poveri, quando la loro morte non sia avvenuta in Istituti a cui spetti tale somministrazione.

Per i cadaveri da tumulare, la cassa dev'essere metallica e saldata a fuoco, sotto la sorveglianza del Custode del Cimitero, cui spetta un'indennità di L. 5,00 per tale assistenza.

Incassa tura per inumazione

**Trasporto fuori Comune.** Art. 298 - Per il trasporto di cadavere fuori Comune, debbono essere eseguite le prescrizioni stabilite dagli art. 31 a 34 del Regolamento di Polizia Municipale citato. La sorveglianza per l'adempimento di tali prescrizioni spetta all'Ufficio d'igiene al quale sarà corrisposta una indennità di L. 50 (da ripartirsi col Comune), per tale assistenza.

## Capo XXII.

### Autopsie e imbalsamazioni.

**Autopsie.** Art. 299 - Tranne il caso di disposizione dell'Autorità Giudiziana, è vietato procedere ad autopsie, senza licenza del Podestà, dietro richiesta dei parenti, i quali dovranno indicare il medico incaricato dell'operazione e lo scopo di questa.

**Modalità.** Art. 300 - L'autopsia dovrà aver luogo nelle ore che saranno prescritte nella licenza, e sarà eseguita nella sala anatomica del Cimitero. Salvo in circostanze eccezionali potrà permetterla il Podestà nell'abitazione del defunto, con le cautele che potrà dettare l'Ufficio di Igiene.

**Condizioni.** Art. 301 - È vietato procedere ad autopsie o imbalsamazioni se non dopo 24 ore dalla morte, nei casi ordinari, e dopo 48 nei casi di morte improvvisa. Il Podestà potrà abbreviare tali termini quando si tema imminente la putrefazione, o la morte sia stata accertata da segni evidenti.

**Imbalsamazione.** Art. 302 - È vietato procedere all'imbalsamazione di un cadavere senza averne chiesto l'autorizzazione dal Podestà, che la concede alle condizioni prescritte dagli art. 47, 48 del R. di P. M. citato.

## Capo XXIII.

### Inumazione, tumulazione, esumazione.

**Inumazione.** Art. 303 - L'inumazione e la tumulazione devono essere eseguite da personale municipale. Le inumazioni (sempre in casse di legno) saranno eseguite al più presto, ma dopo elasso il periodo d'osservazione. Le tumulazioni (sempre in cassa metallica) non possono rimanere insepolti per oltre 5 giorni se al cimitero e di 2 se in casa.

**Modalità.** Art. 304 - La inumazione deve essere fatta in fossa separata per ciascun cadavere. Solamente madre



e feto, morti all'atto del parto, possono essere rinchiusi in unica cassa e seppelliti in unica fossa.

#### Tumulazione

Art. 305 - La tumulazione deve farsi in nicchie destinate per un solo cadavere, e queste devono essere costruite in modo da essere impermeabili, e secondo le prescrizioni dell'art. 63 del citato Regol. di P. M.

#### Esumazione straordinaria

Art. 306 - Le esumazioni che avranno luogo dopo trascorso un decennio dal seppellimento, vengano eseguite di ufficio senza permesso speciale.

Le esumazioni straordinarie, cioè quelle dei cadaveri seppelliti da meno di dieci anni, tranne il caso di indagini nell'interesse della giustizia, debbono essere autorizzate dal Podestà mediante versamento di una tassa, e sentito il parere dell'Uff. S. che assegnerà le prescrizioni igieniche da usare.

Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva, l'esumazione dev'esser fatta con disinfezione, e col pagamento di L. 20,00 al disinfettatore, oltre alla tassa per l'autorizzazione podestarile.

#### Ossario

Art. 307 - L'Ossario comune dev'essere costruito a norma degli art. 132 e 133 del R. di P. M.

Nelle esumazioni ordinarie, le ossa che si rinven-  
gono, saranno diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, semprechè coloro che vi avessero in-

teresse non facciano domanda di raccoglierle e deporle in sepoltura a pagamento.

Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. saranno inceneriti entro il Cimitero.

Art. 308 - Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziana o richiesta da necessità, indagini dell'Ufficio d'Igiene non è concessa esumazione straordinaria nei mesi da maggio a tutto settembre.

Art. 309 - E' proibita l'esumazione di salme di persone morte per *vaiolo*, *scarlattina*, *difterite*, *tifo esantematico*, *colera*, *peste*, se non sono trascorsi tre anni dalla morte, e sentito il parere del Medico Provinciale.

Art. 310 - Durante l'epidemia d'una malattia di origine esotica, il Podestà può ordinare in qualunque tempo, che venga sospesa qualunque esumazione e che venga chiuso al pubblico il Cimitero, fino a giudizio dall'Ufficiale Sanitario.

#### Epoche proibite per le esumazioni

#### Esumazione salme in fette

#### Epidemie

## Capo XXIV.

### Impianto e tenuta dei cimiteri. Sepolture private.

**Sepolture private** Art. 311 - Per quanto riguarda l'impianto dei Cimiteri e sepolture private entro e fuori di essi, prov- vedono gli art. 88 e seguenti del Regolamento di P. M.

**Vigilanza** Art. 312 - Il Podestà, per mezzo dell'Ufficiale Sanitario e suoi dipendenti, esercita la vigilanza sui Cimiteri perchè vengano osservate tutte le disposizioni di leggi e regolamenti analoghi, sia che si tratti di Cimiteri comunali o di Cimiteri privati o di sepolcri particolari.

**Igiene nei Cimiteri** Art. 313 - La camera mortuaria, la sala delle autopsie e tutti i locali annessi, debbono essere tenuti nella massima pulizia, e lavati e disinfettati quando occorre. Di tutto ciò risponde sempre il Custode del Cimitero.

**Custode** Art. 314 - Il Custode del Cimitero è responsa- de bile, inoltre, dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti il ricevimento dei cadaveri, la tenuta dei

Registri, l'osservazione dei cadaveri nella Camera mor- tuaria, le mumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e quanto gli è dovuto, a norma del Regolamento di P. M., del presente Regolamento e delle speciali dispo- sizioni dell'Autorità municipale.

Art. 315 - Il Podestà ordinerà ispezioni tecnico- ispezio- nari nei cimiteri igieniche nei Cimiteri, periodiche e straordinarie, dirette a vigilare:

a) che siano osservati il piano regolatore delle fosse nell'area del seppellimento comune, e le norme di occupazione;

b) che le fosse siano scavate alla profondità sta- bilita, e ricolme secondo le istruzioni del Regolamen- to di P. M.;

c) che l'estensione dell'area destinata al seppel- limento sia mantenuta in giusto rapporto al numero dei morti da seppellirvi;

d) che gli scoli delle acque meteoriche, e i dre- naggi, siano sufficienti e regolarmente tenuti;

e) che le sepolture per tumulazioni siano costrutte e cementate in modo da impedire filtrazioni;

f) che la camera mortuaria, la Sala d'autopsie ecc. siano tenute nelle condizioni volute dal suddetto Regolamento;



g) che la manutenzione delle tombe sia fatta con diligenza, e siano riparati o rimossi i monumenti pericolanti.

**Accertamenti**  
Art. 316 - Le suddette ispezioni devono rivolgersi anche a rilevare:

- a) l'integrità e il buono stato del muro di cinta;
- b) il livello della falda acquea e se vi sia pericolo d'inquinamento per le falde d'acqua dei luoghi abitati;
- c) se le case che potessero sorgere all'intorno siano alla distanza voluta dalla legge.

## Capo XXV.

### Disposizioni penali e generali.

**Contravvenzioni**  
Art. 317 - Per l'accertamento delle contravvenzioni alle prescrizioni del presente Regolamento, per il procedimento e le Conciliazioni, si osserveranno le norme prescritte agli articoli 227 e 228 della legge com. e provinciale, nuovo T.U. del 4-2-915 N. 148.

**Penalità**  
Art. 318 - Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento che non siano punite dalle leg-

gi e regolamenti speciali, saranno punite con l'amenda da L. 5.00 a L. 500.00.

**Art. 319** - Il presente Regolamento andrà in Applicazione vigore due mesi dopo la sua pubblicazione, e da quel giorno s'intendono abrogate tutte le disposizioni e norme riguardanti l'Igiene, e la Pulizia, le quali siano state contemplate nel presente Regolamento oppure siano con lo stesso incompatibili.

**Art. 320** - Nei primi tre mesi dell'attuazione del presente Regolamento, le contravvenzioni da esso previste e non contemplate da leggi e regolamenti anteriori, salvo i casi in cui ricorrono gli estremi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale, saranno contestate soltanto in seguito a diffida scritta agli interessati; ed assegnazione ai medesimi di un congruo termine perchè possano uniformarsi alle nuove disposizioni. Tale termine in nessun caso potrà superare i sei mesi.

**Idem.**

## I N D I C E

<b>TITOLO I - Assistenza sanitaria e vigilanza igienica</b>		pag.
Capo I.	Disposizioni generali	5
Capo II.	Assistenza medico - chirurgica ed ostetrica ai poveri	8
Capo III.	Vigilanza sulle professioni sanitarie ed affini	10
Capo IV.	Vigilanza zootecnica	12
 <b>TITOLO II. - Igiene del suolo e dell'abitato</b>		
Capo V.	Igiene del suolo fuori dell'aggregato urbano	13
Capo VI.	Igiene del suolo nell'aggregato urbano	16
Capo VII.	Igiene delle case di abitazione	22
Capo VIII.	Igiene dell'abitato rurale	37
 <b>TITOLO III. - Difesa della purezza dell'acqua potabile</b>		
Capo IX.	Pulizia delle sorgenti, acquedotti, pozzi e cisterne	40
Capo X.	Distribuzione nell'acqua potabile nell'abitato	44

**TITOLO IV. - Igiene degli alimenti e delle bevande e degli oggetti di uso domestico**



Capo XI. - Locali di esercizio ed esercenti	46
Capo XII. - Disposizioni generali sull'igiene degli alimenti	50
Capo XIII. - Igiene degli alimenti	52
Capo XIV. - Igiene delle bevande	70
Capo XV. - Suppellettili da cucina e da tavola, oggetti d'uso domestico, giocattoli ecc	74
Capo XVI. - Materie coloranti per sostanze alimentari e per carte e recipienti per le stesse	76
Capo XVII. - Profumerie cosmetici, dentifrici ed altri oggetti destinati all'uso personale e domestico	77

#### TITOLO V - Misure contro le malattie infettive dell'uomo e degli animali

Capo XVIII. - Misure contro le malattie infettive dell'uomo	79
Capo XIX. - Misure contro le malattie infettive e contagiose degli animali	99

#### TITOLO VI - Polizia mortuaria

Capo XX. - Denunzia e verifica decessi	106
Capo XXI. - Periodo d'osservazione, incassatura e trasporto cadaveri	109
Capo XXII. - Autopsie e imbalsamazioni	112
Capo XXIII. - Inumazione, tumulazione, esumazione	113
Capo XXIV. - Impianto e tenuta dei cimiteri. Sepolture private	116
Capo XXV. - Disposizioni penali e generali	118

Così deliberato in Ragusa con atti podestarili n. 514 e 233, rispettivamente, in data 29 novembre 1930 e 6 giugno 1931

Il V. Segretario Capo  
Chessari

Il Podestà  
Sortino

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 17 agosto 1931 col N. 12616.

Il Prefetto  
Marca

Omologato dal Ministero dell'Interno giusta comunicazione prefettizia con nota 30 luglio 1931 N. 11742.

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'albo Pretorio di questo Comune per la durata di 15 giorni consecutivi dal 7 settembre 1931

Ragusa, 20 giugno 1932 X.

IL PODESTÀ

Sortino